

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

120° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 12 MARZO 2002

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 5
2 ^a - Giustizia	» 8
3 ^a - Affari esteri.....	» 17
5 ^a - Bilancio.....	» 20
6 ^a - Finanze e tesoro	» 26
7 ^a - Istruzione.....	» 30
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 33
10 ^a - Industria.....	» 42
11 ^a - Lavoro.....	» 54
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 59

Commissioni congiunte

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera).....	Pag. 3
---	--------

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag. 67
Informazione e segreto di Stato.....	» 76
Mafia	» 77
Infanzia.....	» 79

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag. 89
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 94
4 ^a - Difesa - Pareri	» 95
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 96
7 ^a - Istruzione - Pareri.....	» 103
11 ^a - Lavoro - Pareri.....	» 104
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri.....	» 105

CONVOCAZIONI	Pag. 106
--------------------	----------

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 12 MARZO 2002

16^a Seduta congiunta

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera dei deputati

GIORGETTI

indi del Presidente della 5^a Commissione del Senato

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 12,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove concordino le Commissioni congiunte, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Le Commissioni si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Il presidente AZZOLLINI avverte altresì che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giulio Tremonti, e del sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero, senatore Giuseppe Vegas, sulle prospettive di riordino degli strumenti normativi della manovra di bilancio.

Riprendendosi il dibattito, sospeso nella seduta del 27 febbraio scorso, svolgono interventi il deputato PENNACCHI, il senatore PASCQUINI, i deputati ARMANI, ALFANO Angelino, MAURANDI e ROCCHI.

Il seguito dell'audizione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 12 MARZO 2002

110^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Corsi e per l'ambiente e la tutela del territorio Nucara.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE comunica le determinazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nella riunione appena conclusa.

Saranno inseriti nell'ordine del giorno delle sedute della prossima settimana, i seguenti disegni di legge: n. 844, d'iniziativa dei senatori Colletti e altri, fatto proprio dal Gruppo Margherita, recante disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche; n. 1206, approvato dalla Camera dei deputati, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, con i disegni di legge d'iniziativa di senatori che vi sono connessi; n. 1211, d'iniziativa del Governo, recante modifiche e integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale; n. 1187, d'iniziativa del Governo, recante modifiche dell'articolo 117 della Costituzione; n. 1213, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, recante modifiche dell'articolo 51 della Costituzione.

Quanto ai disegni di legge n. 30 e connessi, relativi all'istituzione di nuove province, e al disegno di legge n. 428, concernente l'anagrafe delle popolazioni residenti, si è stabilito di comune accordo di accantonarne momentaneamente l'esame, in attesa – per le nuove province – della relazione tecnica già richiesta ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3 del Regolamento e – per il disegno di legge n. 428 – degli accertamenti tecnici che il Governo si è riservato di compiere.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1214) Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BASILE richiama i motivi di straordinaria necessità ed urgenza che giustificano l'adozione del provvedimento da parte del Governo; in particolare l'opportunità di consentire subito la ripresa della lavorazione del *pet-coke*. In tal modo sarà possibile risolvere le gravi ripercussioni sociali e di ordine pubblico venutesi a determinare a seguito dei provvedimenti di sequestro recentemente disposti dall'autorità giudiziaria, nel presupposto che la sostanza, pur essendo classificata come combustibile, sarebbe da ricomprendere nell'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, per il cui trattamento occorre osservare le specifiche prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 2 del 1997.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole al riconoscimento dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(1214) Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BASILE, dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, illustra il contesto normativo in cui si colloca il disegno di legge in titolo. Richiama il documento tecnico approvato nel dicembre 2001 dalla Commissione Europea, che identifica il *coke* da petrolio come prodotto di raffineria e come combustibile, con caratteristiche assimilabili a quelle di altri combustibili solidi e ricorda il sequestro di impianti industriali ubicati nel comune di Gela, disposto dall'autorità giudiziaria. Sottolinea quindi l'opportunità di prevedere, in coerenza con le linee guida comunitarie, la non assoggettabilità della sostanza *pet-coke* alla disciplina relativa alla lavorazione dei rifiuti, come appunto dispone il disegno di legge in titolo.

Propone, infine, di esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario NUCARA, a nome del Governo, condivide le considerazioni del relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(1212) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 7^a e 12^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAFFIOLI sottolinea l'urgenza del provvedimento in titolo e la necessità di assicurare tempestivamente il differimento di alcuni termini, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

(1212) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 7^a e 12^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAFFIOLI illustra le disposizioni del decreto-legge, con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, recanti la proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, nonché disposizioni concernenti i farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento, la ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione sanitaria continua, il Consiglio universitario nazionale e gli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

Non rilevando elementi di incompatibilità con l'ordinamento costituzionale, propone di esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario CURSI, per il Governo, conviene sulle indicazioni del relatore.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,55.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 12 MARZO 2002

66^a Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(885) *Misure contro la tratta di persone*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa

(505) *DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone.*

(576) *TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani.*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Su proposta del senatore CALLEGARO, la Commissione conviene di prorogare a lunedì 25 marzo 2002, alle ore 20, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(762) *Deputato BONITO ed altri – Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato*, approvato dalla Camera dei deputati

(393) *NOCCO ed altri – Nuove norme sul contenimento del part-time nell'esercizio della professione forense*

(423) CONSOLO – Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato

(Seguito della discussione congiunta e approvazione)

Si riprende la discussione congiunta rinviata nella seduta del 26 febbraio scorso.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti al testo già approvato dalla Commissione in sede referente (e pubblicato nel resoconto sommario del 26 febbraio), a partire dagli emendamenti relativi all'articolo 1.

Dopo un intervento del relatore CALVI che si rifà, circa le motivazioni a sostegno dell'iniziativa in discussione, alle considerazioni da lui già svolte in sede referente, il senatore FASSONE rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.4.

Il senatore Luigi BOBBIO ritira gli emendamenti 1.5 e 2.6.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che il presentatore ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 1.1.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 1.2 e 1.3, sottolineando come sia ben poco convincente nel merito il percorso parlamentare che ha portato alla definizione del testo che la Commissione in questo momento si appresta a licenziare. Gli emendamenti da lui presentati mirano a correggere l'articolato in esame in modo da evitare il determinarsi di situazioni di irragionevole disparità di trattamento.

Il relatore CALVI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Concorda il RAPPRESENTANTE del Governo.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.4, 1.1 e 1.2.

Rispondendo ad una richiesta di spiegazioni del senatore GUBERT, il relatore CALVI ribadisce che le motivazioni della scelta fatta propria dalla Commissione sono state ampiamente discusse nel corso dell'esame in sede referente. La finalità perseguita dal testo in esame non è quella di discriminare qualcuno a danno di altri, ma piuttosto quella di assicurare piena ed adeguata tutela all'esercizio del diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione, facendo sì che le attività proprie della difesa tecnica in ambito processuale possano essere svolte solo da persone che esercitano questa professione a tempo pieno. Al riguardo non può poi considerarsi significativa l'eccezione prevista dalla normativa vigente per i professori ordinari in materie giuridiche, in quanto questa si giustifica in considerazione della specifica competenza di tali soggetti.

Posto ai voti è poi respinto l'emendamento 1.3.

Il senatore GUBERT evidenzia come la soluzione proposta con l'articolo in discussione, eliminando in modo sostanzialmente retroattivo gli effetti di una legge dello Stato, non tenga conto di come alcuni cittadini abbiano fatto affidamento su di essa e finisca così per determinare conseguenze pregiudiziali nei confronti di soggetti del tutto incolpevoli.

Segue un breve intervento del senatore ZANCAN, il quale sottolinea come la possibilità che un pubblico dipendente eserciti la professione forense, conservando contemporaneamente il rapporto di impiego pubblico, rappresenti una stortura inaccettabile.

Il relatore CALVI ribadisce come la finalità della legge sia essenzialmente quella di tutelare i cittadini nel momento in cui essi si affidano ad un professionista per la difesa tecnica in ambito processuale.

Posto ai voti è quindi approvato l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore GUBERT rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

Il senatore MARITATI rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.5.

Il relatore CALVI illustra l'emendamento 2.7, sottolineando come esso sia volto ad attribuire al dipendente pubblico *part-time*, che ha esercitato l'opzione per la professione forense nel termine di tre anni previsto dall'articolo 2 in esame, il diritto ad essere riammesso in servizio a tempo pieno entro i cinque anni successivi al momento dell'opzione, purchè non in sovrannumero.

Esprime poi parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario VIETTI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.7 e parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.5, 2.3 e 2.4.

Il senatore CENTARO chiede al relatore se la previsione contenuta nell'emendamento 2.7 debba intendersi nel senso che la riammissione in servizio abbia carattere automatico.

Il senatore Massimo BRUTTI sottolinea le differenze che intercorrono fra la situazione in cui verrebbe a trovarsi il dipendente pubblico du-

rante la decorrenza del termine di 36 mesi previsto dal comma 1 dell'articolo 2 e quella in cui invece verrebbe a trovarsi durante la decorrenza del termine quinquennale previsto dall'emendamento 2.7.

Il senatore FASSONE ritiene importante che sia chiaro che in ogni caso, una volta che è stata esercitata l'opzione a favore della professione forense, la riammissione in servizio ha luogo solo se il richiedente non è in soprannumero rispetto alla dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza.

Il senatore Luigi BOBBIO ritiene che debba chiarirsi se il limite del soprannumero vada riferito alla complessiva dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, ovvero all'ufficio presso il quale precedentemente era incardinata la persona.

Il senatore CONSOLO osserva che, a suo avviso, interpretare la previsione contenuta nell'emendamento 2.7 nel senso che il limite del soprannumero va determinato in relazione alla pianta organica dell'ufficio presso cui in precedenza era incardinato l'interessato significherebbe adottare una soluzione che determinerebbe disparità di trattamento irragionevoli, in quanto del tutto casuali.

Il presidente Antonino CARUSO sottolinea come la materia oggetto dell'articolato in discussione sia stata esaminata approfonditamente dalla Commissione e come le soluzioni individuate, ivi inclusa quella proposta con l'emendamento 2.7, rappresentino un accettabile bilanciamento dei diversi interessi in gioco.

Segue un intervento del senatore ZANCAN il quale si chiede se la soluzione prospettata con l'emendamento 2.7 sia tecnicamente corretta dal punto di vista amministrativo.

Prende poi la parola il senatore MARITATI il quale richiama ancora una volta l'attenzione sulla necessità, nella materia considerata, di tutelare alcuni cittadini che hanno effettuato scelte di vita facendo affidamento su una legge dello Stato. Rientra certamente nelle prerogative del legislatore la decisione di rimeditare una soluzione precedentemente adottata eliminandola del tutto o correggendola, ma è indispensabile che ciò avvenga con modalità tali da rappresentare un minimo di comprensione nei confronti di persone che da tutto ciò potrebbero risultare incolpevolmente danneggiate.

Seguono ulteriori interventi del senatore FASSONE, del senatore Luigi BOBBIO, del senatore Massimo BRUTTI e del senatore BOREA.

Il relatore CALVI sottolinea come il testo che in questo momento la Commissione si appresta a licenziare rappresenti innanzitutto l'afferma-

zione di un principio importante in materia di tutela del diritto di difesa. Ciò posto, è peraltro indubbio che gli emendamenti presentati ponevano un problema reale qual è quello della tutela dei diritti quesiti. Si tratta peraltro di un problema di cui la Commissione si è fatta carico e che è stato oggetto di approfondimento nel corso dell'esame. L'emendamento 2.7 si inserisce appunto in questa prospettiva di bilanciamento dei diversi interessi in gioco. La proposta delinea un meccanismo di riammissione in servizio della persona che ha in precedenza esercitato l'opzione, meccanismo che ha indubbiamente carattere automatico e che incontra un unico limite nel fatto che la riammissione in servizio non deve avvenire in soprannumero. Il soprannumero, poi, non va certamente determinato con riferimento alla pianta organica dell'ufficio presso cui era precedentemente incardinato l'interessato, ma deve piuttosto essere individuato in relazione alla complessiva dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza.

Posti separatamente ai voti sono quindi approvati l'emendamento 2.7, nonché l'articolo 2 come emendato.

L'emendamento 2.0.1 viene dichiarato precluso.

Senza discussione è posto ai voti ed approvato l'articolo 3.

Si passa alla votazione finale del disegno di legge.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha preso atto della posizione favorevole dei rappresentanti dei Gruppi dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Alleanza Nazionale, Forza Italia e Unione democratica e di Centro, e dopo che il senatore ZANCAN ha annunciato il proprio voto favorevole, posto ai voti è approvato il disegno di legge n. 762 nel testo licenziato in sede referente e con le modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame. Risultano conseguentemente assorbiti i disegni di legge n. 393 e n. 423.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 762**Art. 1.****1.4**

MARITATI, FASSONE

Al comma 1, premettere alle parole: «Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56» le parole: «Salvo quanto disposto dall'articolo 2».

1.5

BOBBIO Luigi

Al comma 1, premettere alle parole: «Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 56» le parole: «Salvo quanto disposto dall'articolo 2».

1.1

IZZO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Sono fatti salvi i diritti quesiti alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.2

GUBERT

Al comma 1, aggiungere, in fine, il periodo seguente:

«Tali disposizioni continuano peraltro a valere per i dipendenti pubblici non docenti delle scuole e delle università».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «pubblici dipendenti», inserire le parole seguenti: «ad eccezione di quelli di cui all'articolo precedente, ultimo periodo».

1.3

GUBERT

Al comma 1, aggiungere, in fine, il periodo seguente:

«Tali disposizioni continuano a valere qualora per altri dipendenti pubblici delle medesime amministrazioni, anche se in ruoli diversi, sia prevista la possibilità di iscrizione all'albo degli avvocati».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «pubblici dipendenti», inserire le parole seguenti: «ad eccezione di quelli di cui all'articolo precedente, ultimo periodo».

Art. 2.**2.1**

GUBERT

Sopprimere l'articolo 2.

2.2

GUBERT

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risulta ancora iscritti, mantengono lo statuto acquisito».

2.5

MARITATI, FASSONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 2.**

1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 1, commi 56, 56-*bis* e 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano ancora iscritti, mantengono l'iscrizione all'albo degli avvocati. Ad essi continuano ad applicarsi l'articolo 1, commi 56, 56-*bis* e 57 della legge n. 23 dicembre 1996, n. 662 e i decreti ministeriali che, ai sensi dell'articolo 1, comma 58-*bis* della legge n. 23 dicembre 1996, n. 562, indicano le attività non consentite in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali».

2.6

BOBBIO Luigi

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 2.**

1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati in ossequio alle disposizioni dell'articolo 1, commi 56, 56-*bis* e 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano ancora iscritti, mantengono l'iscrizione all'albo degli avvocati. Ad essi continuano ad applicarsi l'articolo 1, commi 56, 56-*bis* e 57 della legge n. 23 dicembre 1996, n. 662 e i decreti ministeriali che, ai sensi dell'articolo 1, comma 58-*bis* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicano le attività non consentite in ragione della interferenza con i compiti istituzionali».

2.3

GUBERT

Al comma 1 e comma 3 sostituire le parole: «Trenta sei mesi» con le parole: «dieci anni».

2.4

GUBERT

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti pubblici di amministrazioni nelle quali ad altri dipendenti pubblici, pur in ruolo diverso, è concessa la facoltà di iscrizione all'albo degli avvocati; tali dipendenti pubblici che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e risultano ancora iscritti, mantengono lo statuto acquisito».

2.7

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«Il dipendente pubblico *part-time* che ha esercitato l'opzione per la professione forense ai sensi della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza. In tal caso l'anzianità resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissione».

2.0.1

MARITATI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che entro il 1° ottobre 2001 si siano avvalsi della facoltà concessa dall'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali potranno continuare ad esercitare la professione di avvocato sino a 10 anni dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Alla scadenza di tale periodo, il pubblico dipendente può richiedere alla amministrazione di appartenenza il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 12 MARZO 2002

38^a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(673) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999*

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente PROVERA, rilevando come l'Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Germania oggetto di ratifica aggiorni e sostituisca il precedente Accordo italo tedesco, che era stato firmato a Bonn nel 1966.

Esso risponde all'esigenza di armonizzare le precedenti previsioni all'evoluzione legislativa intervenuta a livello nazionale e internazionale nel settore della cinematografia ed assicura, congiuntamente all'allegato, un quadro normativo di riferimento importante per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi.

L'obiettivo dell'Accordo è di facilitare la produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca; in pari tempo, è prevista la necessità che tali realizzazioni siano competitive dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi. Fra gli articoli dell'Accordo, conviene innanzitutto fare menzione dell'articolo 1, il quale precisa che, ai fini dell'applicazione della nuova normativa pattizia, il termine «film» comprende le opere cinematografiche, quelle di *fiction*, di animazione e i documentari, e dell'articolo 2, che prevede l'estensione

al film di coproduzione italo-tedesca dei vantaggi già previsti nei due Paesi per i film nazionali.

L'articolo 3 prevede l'approvazione delle Autorità competenti per la realizzazione dei film in coproduzione, mentre l'articolo 4 stabilisce che i produttori debbano possedere i requisiti previsti dalle rispettive legislazioni nazionali.

L'articolo 9 prevede il rispetto di un equilibrio finanziario, creativo, artistico e tecnico nella realizzazione di un film in coproduzione, mentre l'articolo 14 riguarda la partecipazione dei film in coproduzione ai festival internazionali.

Richiama infine l'articolo 15, che prevede la possibilità di alcune deroghe alle disposizioni dei precedenti articoli, e l'articolo 17, che prevede l'istituzione di una Commissione mista per verificare le condizioni di applicazione dell'Accordo.

Dall'attuazione dell'Accordo deriveranno oneri di importo molto limitato, quantificati all'articolo 3 del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica il lire annue 14 milioni a decorrere dal 2001. Fa presente quindi che occorrerà modificare la clausola di copertura, indicando l'importo in euro e spostando di un anno in avanti la decorrenza degli effetti finanziari.

La senatrice DE ZULUETA domanda se, in base alle legislazione vigente in Italia, i documentari siano assimilati alle opere filmiche, e se le coproduzioni nel settore documentaristico siano destinate, in base all'Accordo, a beneficiare di contributi finanziari.

Il sottosegretario VENTUCCI si riserva di rispondere in occasione della prossima seduta, svolgendo alcune considerazioni su esperienze pregresse nel campo della cooperazione bilaterale in materia cinematografica, facendo menzione, in particolare, di un Accordo con gli Stati Uniti; a tale ultimo riguardo, fornisce chiarimenti il senatore ANDREOTTI.

Non essendo pervenuti i prescritti pareri, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(742) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999

(821) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia Erzegovina sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000

(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame congiunto il senatore PIANETTA, rilevando come entrambi i testi oggetto di ratifica rispondano alla consolidata tipologia degli accordi di promozione e protezione degli investimenti. Essi contemplano in particolare, accanto ad un generale impegno promozionale, un in-

sieme di garanzie per gli operatori di ciascuno dei due Paesi che intendono investire nell'altro, dal riconoscimento della clausola della nazione più favorita all'esclusione di provvedimenti di carattere discriminatorio al riconoscimento del diritto ad un trattamento fiscale equivalente a quello degli imprenditori nazionali; viene inoltre riconosciuto il diritto ad un equo indennizzo in caso di espropriazione, e sono infine definite specifiche procedure per gli arbitrati.

Passa quindi brevemente ad illustrare lo stato dei rapporti dell'Italia con l'Iran, sottolineando come tale Stato stia attraversando un passaggio molto difficile nel percorso di democratizzazione, di riforma interna e di integrazione nella comunità internazionale che ha intrapreso da qualche tempo. La conferma di Khatami alla Presidenza della Repubblica, in occasione delle elezioni del giugno 2001, ha alimentato notevoli speranze, ma i rapporti di forza fra i fautori delle riforme, fra i quali va annoverato in primo luogo il Presidente del Parlamento Karroubi, e i conservatori, che controllano una serie di organi non elettivi quali il Consiglio per la Determinazione delle Scelte e il Consiglio dei Guardiani, restano alquanto incerti. Sul versante della lotta al terrorismo, ha destato notevole soddisfazione l'aperta condanna degli attentati dell'11 settembre operata dal presidente Khatami, accompagnata dall'espressione della sua solidarietà alla «nazione americana». Tuttavia, la valenza di tale intervento è stata successivamente ridimensionata dalle dichiarazioni della Guida Suprema, Khamenei, che ha escluso ogni possibilità di collaborazione fattiva con gli Stati Uniti nella lotta al terrorismo. Va poi ricordato il sostegno che l'Iran continua ad assicurare a formazioni come gli Hezbollah libanesi, Hamas e la Jihad islamica.

Nei rapporti commerciali, l'Italia rappresenta uno dei maggiori *partner* dell'Iran, con una quota dell'interscambio paragonabile a quella della Germania. Di recente, nuove prospettive di sviluppo delle relazioni economiche si sono aperte con la visita a Teheran del ministro Marzano, specie in vista dell'acquisizione di rilevanti commesse da parte delle imprese italiane, fra le quali va fatta menzione, in particolare, dell'ENI. Attraverso tali iniziative, l'Italia si ripromette fra l'altro di agevolare le prospettive di affermazione dei riformatori.

Dopo aver ricordato come entrambi i provvedimenti non presentino oneri aggiuntivi per lo Stato, ne raccomanda l'approvazione.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione, il PRESIDENTE dà la parola al sottosegretario VENTUCCI, il quale sottolinea l'opportunità di una più efficace tutela degli investitori italiani in Bosnia Erzegovina e nell'Iran, quale potrà essere assicurata mediante il ricorso agli strumenti previsti dagli accordi oggetto di ratifica.

Il Presidente, non essendo pervenuti i prescritti pareri, rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 12 MARZO 2002

92^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il ministro per la funzione pubblica Frattini e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(905-A) Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo; parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti.)

Il relatore MORO fa presente che si tratta del testo, proposto dalla Commissione di merito, per il disegno di legge recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo, della Presidenza del Consiglio e di enti pubblici, già approvato dalla Camera dei deputati, nonché dei relativi emendamenti. Per quanto di competenza, segnala che con riferimento all'articolo 3 del testo non risultano recepite le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere reso dalla Commissione bilancio. Non vi sono invece osservazioni sulle restanti parti del testo. Segnala poi gli emendamenti 7.0.1 (rispetto al quale occorre valutare se sussistano oneri per la gestione del fondo ivi indicato ed eventuali effetti finanziari negativi derivanti dal comma 5) e 9.0.1 (rispetto al quale sembra necessario acquisire specifici elementi di quantificazione al fine di verificare eventuali effetti compensativi delle norme proposte). Sembrano invece comportare maggiori oneri non quantificati, né coperti gli emendamenti 12.14, 12.17 e 12.24 (limitatamente alle lettere a) ed e)), mentre occorre valutare gli effetti degli emendamenti 12.15, 12.22,

12.23 e 12.24 (limitatamente alle lettere b) e d)). Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il ministro FRATTINI, con riferimento alle osservazioni sul testo, precisa che il Governo aveva previsto una formulazione di un contingente di personale riservato ai vice ministri pari al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato, al fine di eliminare situazioni difformi all'interno dello stesso dicastero. Allo scopo di dirimere le questioni emerse su tale norma, ritiene, tuttavia, di poter accogliere una modifica del testo secondo le condizioni poste nel parere precedentemente reso dalla Commissione.

In merito all'emendamento 7.0.1, ritiene che si possa esprimere avviso favorevole in quanto non ci sono riflessi negativi per la finanza pubblica, trattandosi di norme che prevedono esclusivamente una diversa modalità di distribuzione di somme già stanziare. In relazione a tale modifica è previsto un coerente meccanismo di prelievo fiscale che non innova rispetto all'attuale disciplina e dunque non è suscettibile di produrre effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

In merito all'emendamento 9.0.1, precisa che il Governo intende sopprimere il Nucleo per la semplificazione il cui personale viene solo in parte trasferito nelle nuove strutture che si intendono istituire. L'effetto finanziario delle disposizioni in esame dovrebbe quindi consistere in un risparmio di spesa. In ogni caso, ritiene di poter accogliere l'eventuale proposta della Commissione di introdurre una clausola di invarianza degli oneri.

Ai senatori MORO e PIZZINATO, che chiedono alcuni chiarimenti sui profili finanziari connessi all'emendamento in esame, replica il ministro FRATTINI, che precisa che, oltre al personale eventualmente non confermato, si provvederà ad una riduzione del numero di esperti attualmente impiegati.

Agli ulteriori chiarimenti richiesti dal senatore PIZZINATO circa l'assenza sia di una esplicita indicazione quantitativa del personale trasferito sia di un limite esplicito di spesa, replica il presidente AZZOLLINI segnalando, al riguardo, l'opportunità di inserire una apposita clausola di invarianza degli oneri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, intervenendo in merito agli emendamenti, esprime avviso conforme al relatore circa le proposte emendative suscettibili di comportare maggiori oneri non quantificati né coperti, mentre, relativamente ai restanti emendamenti segnalati, esprime avviso contrario in quanto ampliano la platea dei beneficiari, ovvero determinano un aumento del numero di componenti di organi collegiali.

Su proposta del relatore, la Commissione esprime, quindi, parere di nulla osta sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costitu-

zione, che all'articolo 3, al comma 1, la parola: «pari » venga sostituita dalla seguente: «fino» e, al comma 2, la parola: «nomina» venga sostituita, ovunque ricorra, dalle altre: «può nominare». Esprime, altresì, parere di nulla osta sull'emendamento 9.0.1 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che venga aggiunto il seguente comma: «6-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato». Esprime, inoltre, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 12.14, 12.17, 12.24 (ad eccezione della lettera c)), 12.15, 12.22 e 12.23. Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

(1052) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta del disegno di legge concernente il riordino della dirigenza statale, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 2 che, dettando condizioni molto generali per la delega (a dipendenti che ricoprono posizioni funzionali elevate) di alcune competenze spettanti ai dirigenti, sembrerebbe dar titolo al riconoscimento di mansioni superiori e quindi a trattamenti economici corrispondenti all'attività svolta (anche in considerazione del fatto che – a differenza di quanto previsto dall'articolo 3 – non viene espressamente esclusa l'applicazione dell'articolo 2103 del codice civile). Segnala altresì – sulla base delle osservazioni svolte dal Servizio del bilancio – le lettere d) ed f) del comma 1, il comma 4 dell'articolo 3, nonché gli articoli 7, 8 e 10 che contengono disposizioni suscettibili di comportare ampliamenti delle attuali dotazioni organiche di fatto, ovvero di creare vacanze di organico da coprire successivamente con nuove assunzioni. A tale proposito, occorre acquisire indicazioni degli effetti finanziari di tali disposizioni valutando, anche, se ed in che misura questi possano essere sterilizzati attraverso il meccanismo della programmazione triennale delle assunzioni, nonché dell'obbligo di riduzione del personale in servizio nelle amministrazioni dello Stato per gli anni 2002 e 2003, così come previsto dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997. In particolare, con riferimento alla citata lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, come rilevato dal Servizio del Bilancio, occorre acquisire indicazioni circa l'entità della portata finanziaria della modifica introdotta, non essendovi un limite all'invarianza della spesa, che, a legislazione vigente, dovrebbe essere dimensionata sull'organico di fatto, mentre relativamente alla successiva lettera g), concernente la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a persone estranee alla pubblica amministrazione, andrebbe chiarito l'impatto finanziario della norma, che appare suscettibile di generare un incremento degli oneri maggiore rispetto alle altre disposizioni citate (e corrispondente al previsto incremento della quota di incarichi conferiti) in quanto, trattandosi di personale non dipendente dalla pubblica Amministrazione, il mag-

gior costo andrebbe calcolato sull'intera retribuzione. Segnala, altresì, il comma 4 del medesimo articolo che dispone l'istituzione in ogni amministrazione dello Stato del ruolo dei dirigenti in luogo del ruolo unico previsto dalla legislazione vigente. Osserva, al riguardo, che l'abolizione del ruolo unico, nonché la previsione di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale mediante contratto individuale (con cui – in base all'articolo 3, comma 1, lettera b) – vengono definiti i profili economici) potrebbe produrre l'applicazione di trattamenti economici estremamente differenziati nelle diverse amministrazioni dello Stato, ridimensionando notevolmente le capacità di controllo della spesa di personale. La mobilità dei dirigenti fra le amministrazioni, inoltre, viene assicurata su domanda dell'interessato potendo determinare vacanze di posti in funzione della libera scelta del dirigente che ne faccia richiesta: occorre al riguardo valutare se si debba configurare come un diritto soggettivo. Il comma 6 prevede, inoltre, l'immediata cessazione degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale all'atto dell'entrata in vigore della legge, mentre, per gli incarichi di livello non generale, tale cessazione è subordinata alla verifica negativa dei risultati conseguiti dai dirigenti stessi. Ai dirigenti non riconfermati viene garantito il livello retributivo precedentemente goduto. La maggiore spesa trova compensazione, sempre secondo la norma, «rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario prioritariamente a valere sui posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico» e residualmente su altri posti vacanti presso altre amministrazioni. Al riguardo, tale meccanismo compensativo non sembra di agevole applicazione tenuto conto, soprattutto, della prevista istituzione di ruoli distinti (e presumibilmente autonomi) per ogni amministrazione dello Stato contenuta nel medesimo articolo che potrebbe quindi non garantire la neutralità finanziaria della norma. L'articolo 5, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone l'inquadramento, nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei ruoli dei dirigenti di seconda fascia, del personale appartenente alle qualifiche ad esaurimento di cui al comma 3 dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Alla copertura dei relativi oneri – prevista dal comma 3 – si fa fronte mediante gli stanziamenti ordinari destinati ai trattamenti economici accessori delle amministrazioni di appartenenza. Tale modalità di copertura non è stata ritenuta sufficiente dalla Commissione bilancio della Camera, che ha formulato un parere contrario sull'emendamento del Governo 3.03 (poi divenuto l'articolo 5 del testo approvato), in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di idonea quantificazione e copertura. Va inoltre chiarito il motivo e le modalità sulla base dei quali sono considerati disponibili (in tutto o in parte), per la copertura dei nuovi oneri, gli attuali fondi per i trattamenti economici accessori delle varie amministrazioni ovvero in che misura debbono considerarsi destinati alla copertura di spese obbligatorie. In merito all'articolo 7, il Governo non ha fornito una valutazione dell'impatto finanziario della norma che prevede la possibilità per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, gli ap-

partenenti alle carriere diplomatica e prefettizia, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato di essere collocati in aspettativa senza assegno per lo svolgimento di attività presso amministrazioni pubbliche ovvero organismi pubblici e privati: occorrerebbe un chiarimento al riguardo, nonché in particolare sull'eventualità che si proceda alla sostituzione del personale che utilizza la possibilità di essere collocato in aspettativa, anche se quest'ultima è senza assegno. Occorre, altresì, valutare i maggiori oneri derivanti dalla prevista ricongiunzione dei periodi contributivi maturati dai citati soggetti durante il periodo di aspettativa. Segnala, inoltre, il comma 3 del medesimo articolo che istituisce un'area della vicedirigenza per tutte le amministrazioni pubbliche elencate nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sull'emendamento governativo che ha introdotto tali disposizioni, la Commissione bilancio della Camera dei deputati, con l'assenso del Sottosegretario per l'economia, ha espresso parere contrario. In considerazione di tale parere contrario, il Governo ha riformulato il comma 3, nel senso di fissare l'attuazione della norma al periodo contrattuale successivo a quello in corso, in tal modo, demandando indirettamente la predisposizione dei mezzi di copertura alla legge finanziaria. Al riguardo è da valutare se sia opportuno chiarire che il rinvio alla contrattazione deve essere inteso anche come rinvio (e quindi subordinazione) all'ammontare di risorse che le leggi finanziarie stabiliranno come tetti di spesa. Il comma 4 dell'articolo 7 prevede la costituzione di un'area contrattuale autonoma per i professionisti degli enti pubblici già appartenenti alla X qualifica funzionale, senza alcun onere aggiuntivo a carico delle amministrazioni interessate. Secondo la relazione tecnica del Dipartimento della funzione pubblica (non verificata positivamente dal Ministero dell'economia) la norma non comporta oneri aggiuntivi. Sulla base di tale indicazioni non vi sono osservazioni nel presupposto che, trattandosi di questioni rimesse alla contrattazione collettiva, le risorse finanziarie allo scopo stanziare sono fissate nel *plafond* stabilito annualmente dalla legge finanziaria. Segnala, da ultimo, l'articolo 9 che prevede l'accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi presso istituzioni internazionali in caso di carenza di personale alle dipendenze della pubblica amministrazione che abbia alcune specificità. Occorre a tal fine valutare gli oneri conseguenti al trattamento economico dei soggetti privati svolgenti attività in nome e per conto dell'amministrazione pubblica.

Intervengono i senatori PASQUINI e PIZZINATO per sottolineare l'opportunità di chiedere la predisposizione di una relazione tecnica aggiornata rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore EUFEMI fa presente che, qualora si procedesse ad un sostanziale aggiornamento della relazione tecnica, si potrebbe tener conto delle unità di personale attualmente in servizio presso le pubbliche amministrazioni, anziché riferirsi ai dati del 1999 considerati dalla relazione tecnica predisposta sul testo originario.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che in questa sede non sembra necessaria la presentazione di una nuova relazione tecnica rispetto a quella già presentata presso la Camera dei deputati. Qualora per alcune parti del provvedimento in esame si rendesse necessario un aggiornamento delle indicazioni contenute nella relazione tecnica già presentata, il Governo potrà integrarne il contenuto durante l'esame in Commissione.

Il senatore PIZZINATO rileva che la relazione tecnica presentata alla Camera dei deputati non è più idonea a descrivere gli effetti finanziari delle norme contenute nel provvedimento, in quanto sono stati approvati alcuni emendamenti con il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio della Camera. Ritene, infatti, che, essendo state approvate norme prive di copertura finanziaria, le indicazioni contenute nella precedente relazione tecnica non siano sufficienti a descrivere compiutamente gli effetti finanziari del provvedimento in oggetto. Inoltre, la necessità di disporre di una quantificazione delle norme in esame, è determinata anche dal fatto che alcune di esse prevedono il mantenimento del trattamento economico ad alcune categorie di dirigenti attualmente in servizio, nonché l'attribuzione di ulteriori incarichi ad altri soggetti.

Il ministro FRATTINI, riservandosi di intervenire anche nel seguito del dibattito, fornisce alcuni chiarimenti su talune osservazioni svolte dal relatore.

In particolare, con riferimento all'articolo 2, ritiene di poter accogliere l'inserimento di una norma che escluda l'applicazione dell'articolo 2103 del codice civile. Relativamente al comma 4 dell'articolo 3, fa invece presente che esistono attualmente alcune disposizioni che condizionano la mobilità dei dirigenti alla disponibilità di posti in organico nell'amministrazione di destinazione. Dichiarà, tuttavia, la disponibilità del Governo ad introdurre esplicitamente la condizione della sussistenza di posti in organico. In merito, infine, alle osservazioni concernenti l'articolo 5, dichiara il proprio avviso favorevole all'introduzione di un comma che richiami espressamente i limiti quantitativi alle nuove assunzioni previsti nelle più recenti leggi finanziarie. Sui restanti profili finanziari del provvedimento segnalati dal relatore ribadisce di voler effettuare ulteriori approfondimenti.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, che ringrazia il Ministro per la sua disponibilità, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 12 MARZO 2002

67^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Tanzi, ed il sottosegretario di Stato per l'interno, D'Alì.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1180) Conversione in legge del decreto-legge n. 12 del 22 febbraio 2002, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 febbraio scorso.

Interviene in replica il relatore SALERNO, il quale ribadisce l'apprezzamento per la scelta del Governo di prorogare i termini per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare. Preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti finalizzati a migliorare la disciplina del rientro dei capitali da un punto di vista tecnico-applicativo.

Il sottosegretario TANZI, facendo riferimento alla richiesta di informare la Commissione circa l'andamento delle operazioni di rientro dei capitali e di dichiarazioni di emersione dall'economia irregolare, fa presente che non è possibile disporre al momento di dati relativi all'attuazione delle normative in questione. Egli segnala che non è possibile conoscere l'esatto ammontare delle somme rimpatriate, data la natura complessa delle procedure connesse alla esecuzione di transazioni internazionali, il cui completamento è tuttora in corso. Così come è da escludere di poter ricostruire l'andamento del rientro di capitali dall'ammontare delle somme versate come imposta sostitutiva. Il Governo non dispone di informazioni

consolidate, ma è peraltro possibile ipotizzare un andamento delle operazioni di rientro dei capitali superiore alle aspettative.

Per quanto concerne, invece, la regolarizzazione del lavoro sommerso, pur non disponendo di dati ed informazioni, l'impressione è che l'andamento di tale disciplina sia piuttosto deludente.

In relazione all'ambito soggettivo dei beneficiari delle procedure di regolarizzazione, egli puntualizza che la disciplina recata dal decreto legge n. 350 non è innovata dal provvedimento, per cui conferma che i soggetti che possono usufruire della disciplina agevolativa sono le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e le associazioni equiparate. Per quanto concerne, invece, l'articolo 2 del decreto-legge, egli specifica che esso non innova rispetto alla disciplina della punibilità dei reati, per cui l'operatività dello «scudo fiscale» rimane limitata ai reati fiscali di infedele ed omessa presentazione della dichiarazione. I soli aspetti di novità riguardano la possibilità di effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione di attività finanziarie in caso di delitti prescritti o non punibili o non più previsti dall'ordinamento. Il Sottosegretario dà quindi analiticamente conto delle ipotesi di reato rientranti nella disciplina innovativa, consegnando peraltro una documentazione concernente tale aspetto. Per quanto riguarda i controlli della Guardia di finanza sui veicoli in transito alla frontiera, egli dà conto delle motivazioni che hanno indotto il Governo a prevedere l'effettuazione di tali controlli; fa presente inoltre che, per quanto riguarda l'economia sommersa, è in fase di predisposizione il piano straordinario di accertamento previsto dall'articolo 21 del decreto legge n. 350. Egli ritiene poi infondate le preoccupazioni sull'eventuale minor gettito derivante dalla disciplina del sommerso e del rientro dei capitali e sulle eventuali connessioni con i mezzi di copertura finanziaria della legge «Tremonti-bis».

Conclude, sottolineando l'opportunità della proroga della disciplina del rientro dei capitali, chiarendone i motivi anche da un punto di vista tecnico-applicativo.

Il senatore CANTONI fa presente che gli emendamenti da lui presentati al disegno di legge debbono intendersi ritirati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1182) Conversione in legge del decreto-legge n. 13 del 22 febbraio 2002, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali

(1143) BASSO ed altri. – Abrogazione dei vincoli per i comuni sugli impegni e sui pagamenti di spesa corrente di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1182, congiunzione con il disegno di legge 1143 e rinvio; esame del disegno di legge n. 1143, congiunzione con il disegno di legge n. 1182 e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge n. 1182, sospeso nella seduta del 28 febbraio scorso.

Il presidente PEDRIZZI avverte che è stato deferito in sede referente il disegno di legge 1143, primo firmatario il senatore Basso, concernente disposizioni relative al patto di stabilità interno per gli enti locali.

Il relatore GENTILE fa presente che il disegno di legge 1143 reca disposizioni di modifica dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge finanziaria per il 2002) in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali. L'articolo unico del disegno di legge prevede l'abrogazione dei commi 2, 4 e 9 (limitatamente al secondo, terzo e quarto periodo): esso quindi interviene sulle stesse disposizioni modificate dal decreto-legge n. 13, con una proposta alternativa a quella del Governo.

Ritiene opportuno procedere ad un esame congiunto dei due disegni di legge in titolo, nell'intesa che la Commissione accolga come testo base il disegno di legge 1182, di conversione del decreto-legge n. 13, le cui disposizioni condivide pienamente.

Il presidente PEDRIZZI, preso atto dell'orientamento della Commissione in merito alla congiunzione dell'esame dei due disegni di legge, avverte che il disegno di legge n. 1182 è assunto ovviamente come testo base.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il relatore GENTILE svolge il proprio intervento di replica sul disegno di legge n. 1182 sottolineando il commento positivo delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge, facendo presente peraltro che le osservazioni critiche formulate sulle modifiche dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 appaiono ingenerose, rispetto allo sforzo del Governo di modificare, in parte, la disciplina del patto di stabilità secondo le aspettative degli enti locali.

Il sottosegretario D'ALÌ riepiloga i motivi che hanno indotto il Governo a prevedere una disposizione transitoria volta a definire il soggetto competente ad intervenire in via surrogatoria nei casi di mancata approvazione del bilancio da parte degli enti locali, dopo la modifica del Titolo V della parte II della Costituzione. La misura proposta con l'articolo 1 del decreto-legge, infatti, tiene conto in prima istanza della esigenza di salvaguardare l'autonomia degli enti locali, prevedendo il potere surrogatorio del prefetto solo nel caso in cui gli Statuti degli enti locali non prevedano diversamente. D'altro canto, tale scelta risponde alla convinzione che l'eventuale reintroduzione di un controllo a livello regionale non corrisponderebbe ad un disegno delle autonomie fondato sul principio della sussidiarietà verticale, che invece è alla base della riforma costituzionale in tema di governo decentrato. Per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 3, egli fa presente che le modifiche alle modalità di computo della percentuale del sei per cento, quale limite per gli incrementi della spesa

corrente degli enti locali, appaiono essere le uniche compatibili con l'obiettivo di rispettare i vincoli posti dal patto di stabilità interno.

In relazione alle maggiori spese derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati, egli esprime la convinzione che possano essere incluse anche le spese derivanti da convenzioni parzialmente finanziate dai proventi delle convenzioni stesse.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PEDRIZZI informa che, come da comunicazione già inviata, giovedì 14 alle ore 15, è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per lo svolgimento dell'audizione del dottor Bruno Bianchi, Direttore centrale per la Vigilanza creditizia e finanziaria della Banca d'Italia, in merito agli effetti sul sistema creditizio delle crisi internazionali (Argentina e azienda americana Enron).

Egli avverte, altresì, che è stato inviato a ciascun Commissario il programma di massima del sopralluogo alla Scuola Alpina della Guardia di finanza di Predazzo (TN) che si svolgerà nei giorni 25 e 26 marzo. Invita pertanto i senatori interessati a far pervenire la loro adesione, in modo da poter sottoporre in tempi congrui la richiesta di autorizzazione al Presidente del Senato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PEDRIZZI avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,55.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 12 MARZO 2002

64^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE**(784) CUTRUFO ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma****(1140) BATTISTI ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma**
(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice BIANCONI riferisce congiuntamente sui provvedimenti in titolo, tracciando brevemente un profilo dell'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma, che dal 1986 – anno in cui ha ottenuto la personalità giuridica – svolge attività di ricerca, consulenza e studio nelle discipline umanistiche con particolare riferimento a quelle di carattere storico-politico.

Dopo aver dato conto dell'attuale articolazione dell'Istituto in due distinte strutture didattiche, l'una abilitata al rilascio di diplomi per traduttori e interpreti e l'altra finalizzata al perfezionamento scientifico in favore dei laureati che mirino al conseguimento del dottorato di ricerca, la relatrice ricorda le principali iniziative scientifiche promosse dall'Istituto medesimo e precisa che esso annovera fra le proprie attività anche l'erogazione di borse di studio. Ella sottolinea inoltre che l'ente in questione ha stipulato convenzioni e progetti con similari istituzioni nazionali e straniere e che è anche proprietario di una società editrice, avendo fra l'altro attivato dal 1989 il periodico trimestrale «Rivista di studi politici».

Avendo presentato nel 1993 al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica un progetto per l'attivazione della Libera Università degli studi di S. Pio V, con annessa facoltà di scienze politiche,

ed essendo stato accolto tale progetto, dal 1996 l'ateneo è stato autorizzato a rilasciare appunto la laurea in scienze politiche. Due anni dopo, inoltre, l'Istituto ha promosso insieme ad altri enti la costituzione del Consorzio per la ricerca scientifica e tecnologica (CO.RI.TECNA), che ha lo scopo di effettuare attività di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle scienze storiche, storico-politiche, umanistiche, e in quelli biomedico, giuridico, economico e del credito.

Venendo all'illustrazione dei due disegni di legge in titolo, la relatrice rende noto che essi perseguono sostanzialmente le medesime finalità, proponendo entrambi la trasformazione dell'Istituto in oggetto in ente di ricerca non strumentale dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, nonché di un ordinamento autonomo adottato con propri regolamenti, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 168 del 1989. Vengono poi confermate le tradizionali attività di studio e di ricerca svolte dall'Istituto, oltre che la sua competenza in materia di promozione e divulgazione delle conoscenze scientifiche. Solo il provvedimento n. 1140, tuttavia, esplicita la possibilità riconosciuta all'Istituto di stipulare accordi di partecipazione e convenzione con enti italiani ed esteri dei settori di attività di propria competenza.

Ma la vera differenza tra i due testi all'esame della Commissione si registra sotto il profilo finanziario. Infatti, mentre il disegno di legge n. 784 prevede che l'Istituto «S. Pio V» si possa avvalere di contributi tratti dal fondo per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, commi 40-43, della legge n. 549 del 1995, senza quantificarne la portata né indicare i limiti temporali, viceversa l'atto n. 1140 propone di concedere all'Istituto un contributo annuo di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2002-2004 e di reperire le relative risorse utilizzando l'accantonamento in bilancio relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In ogni caso, entrambi i provvedimenti consentono all'Istituto di avvalersi di ulteriori contributi erogati da soggetti pubblici e privati.

Nel ringraziare la relatrice per la puntuale esposizione, il presidente ASCIUTTI rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, con riferimento ai disegni di legge nn. 86, 169, 1122 e 1123, recanti inquadramento in ruolo del personale precario in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali, è pervenuta alla Commissione una richiesta di audizione da parte dei sindacati CGIL, CISL e UIL Beni e attività culturali. Poiché il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 1122, adottato quale testo-base, scade giovedì prossimo, 14 marzo, alle ore 18, egli propone di svolgere la suddetta audizione domani mercoledì 13 marzo, alle ore 14, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Conviene la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per la settimana in corso è integrato con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, della proposta di nomina del Presidente dell'ETI.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 12 MARZO 2002

45^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 11,40.

IN SEDE REFERENTE

(1064) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura

(Seguito e conclusione dell'esame).

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna del 27 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che nelle sedute del 26 febbraio scorso sono stati espressi i pareri del relatore e del Rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati (pubblicati in allegato alla seduta antimeridiana del 26 febbraio scorso). Informa altresì che la 5^a Commissione in data 27 febbraio ha espresso parere sui restanti emendamenti e subemendamenti presentati. Informa inoltre che il relatore ha riformulato, alla stregua del parere reso dalla 5^a Commissione, i subemendamenti 7.0.2/2, 7.0.2/5 e 7.0.2/6 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna nel nuovo testo). Verificata la presenza del numero legale per deliberare, avverte che porrà in votazione le proposte emendative all'esame.

Con separate votazioni sono respinti i subemendamenti 1.100/18 e 1.100/13. Sono quindi accolti gli identici subemendamenti 1.100/5 e 1.100/21, mentre risulta assorbito il subemendamento 1.100/19.

Dopo che la senatrice DE PETRIS, in relazione al subemendamento 1.100/24, ha sottolineato che l'approvazione di tale subemendamento im-

plica elementi di preoccupazione, in quanto rimette in circolazione materiali ad alto rischio, che possono essere pericolosi per la salute pubblica, formulando un orientamento contrario, tale subemendamento è quindi accolto.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che sul subemendamento 1.100/8 la 5^a Commissione aveva espresso parere contrario, il RAPPRESENTANTE del Governo dichiara di rimettersi alla Commissione sul subemendamento 1.100/8 (nuovo testo) che, posto a i voti, risulta accolto.

Ritirato il subemendamento 1.100/6, con separate votazioni, sono respinti i subemendamenti 1.100/14, 1.100/9, 1.100/3, 1.100/15, 1.100/10, 1.100/11 e 1.100/20.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che sul subemendamento 1.100/1 la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, tale subemendamento viene ritirato dal presentatore, senatore Bongiorno, per essere riformulato in un ordine del giorno, la cui votazione viene accantonata, al termine dell'esame degli emendamenti al testo del decreto.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che sul subemendamento 1.100/12, la 2^a Commissione non si è ancora pronunciata (pur avendo espresso parere sull'originario emendamento 3.0.2) ha la parola la senatrice DE PETRIS, che dichiara di ritirare tale subemendamento ai fini della ripresentazione in Assemblea, anche alla luce del parere espresso dalla 2^a Commissione (di cui peraltro è venuta a conoscenza successivamente alla presentazione del subemendamento in esame).

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA invita la senatrice De Petris a trasformarlo, anche per l'Assemblea, in un ordine del giorno. Con riferimento al successivo subemendamento 1.100/16, dichiara di poter accogliere solo la prima parte volta a sostituire al comma 12 la parola «semestrale» con la parola «trimestrale».

Dopo che il senatore PIATTI ha dichiarato di ritirare la restante parte del subemendamento 1.100/16, tale subemendamento (nel nuovissimo testo) è posto ai voti ed accolto, come pure, con separate votazioni, sono accolti i subemendamenti 1.100/4 e 1.100/2, mentre risulta respinto il subemendamento 1.100/17.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che l'approvazione del successivo emendamento 1.100 del Governo, secondo il parere reso dalla 5^a Commissione, è subordinata all'approvazione dell'emendamento 7.100 del Governo, che riformula la clausola di copertura, l'emendamento 1.100 nel testo come testé emendato viene posto ai voti ed accolto.

Il PRESIDENTE, con riferimento ai successivi emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché agli articoli 2 e 3 del decreto-legge in esame, dichiara in parte assorbiti e in parte preclusi gli emendamenti 1.25, 1.5 e 1.2, mentre dichiara preclusi tutti i restanti emendamenti. Avverte quindi che si passerà all'emendamento 3.0.1, sul quale la 5^a Commissione aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 (precisando che a tale emendamento aveva aggiunto la firma anche il senatore Compagna).

Il RELATORE propone una riformulazione di tale emendamento, del seguente tenore:

3.0.1 (nuovo testo)

BONATESTA, COZZOLINO, BONGIORNO, PACE, MURINEDDU, COMPAGNA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi per la bufala italiana)

1. La bufala mediterranea italiana è da considerarsi patrimonio zootecnico nazionale, le cui caratteristiche genetiche vanno tutelate dall'immissione incontrollata di soggetti esteri per salvaguardare le peculiari caratteristiche di questa razza; va altresì tutelato da tutte le patologie infettive ed infestive, mediante piani regionali di profilassi, appositamente dedicati alla prevenzione ed eradicazione delle malattie a carattere diffusivo, a salvaguardia delle produzioni di filiera e del consumatore.

2. Ai fini del risanamento delle malattie infettive ed infestive del patrimonio bufalino italiano, le regioni interessate, di concerto con il Ministero della salute, definiscono piani straordinari di intervento che possono derogare, fino ad un massimo di sei anni, dalle normative nazionali e regionali di riferimento, utilizzando anche le vaccinazioni come metodo profilattico. Tali piani dovranno garantire la sicurezza dei prodotti derivati, in particolare la mozzarella di bufala, attraverso specifiche misure sanitarie.

3. La selezione genetica con i controlli funzionali e l'iscrizione al libro genealogico è garantita a tutti gli allevamenti bufalini che ne fanno richiesta, anche durante l'applicazione dei piani straordinari di intervento per l'eradicazione delle malattie infettive ed infestive, nelle regioni interessate.».

Dopo che i senatori BONGIORNO e PACE hanno dichiarato di accogliere la riformulazione proposta dal relatore, ha la parola il RAPPRESENTANTE del Governo che si esprime in senso favorevole sul nuovo testo in esame.

La senatrice DE PETRIS preannuncia un orientamento contrario, anche sulla scorta del parere tecnico espresso dai servizi sanitari della re-

gione Piemonte, in quanto particolarmente esperti in materia di zooprofilassi, esprimendo preoccupazione per la durata, che appare troppo ampia, della deroga prevista nell'emendamento e richiama comunque la circostanza della bocciatura già intervenuta, da parte dell'Unione europea, di un piano predisposto dalla regione Campania.

Il RAPPRESENTANTE del Governo ritiene che sarebbe opportuno un breve accantonamento dell'emendamento per consentire i necessari approfondimenti. L'emendamento 3.0.1 (nuovo testo) è conseguentemente accantonato.

La senatrice DE PETRIS dichiara quindi di ritirare l'emendamento 3.0.2 (omogeneo al precedente subemendamento già ritirato 1.100/12).

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA invita nuovamente la senatrice De Petris a ripresentarlo in Assemblea sotto forma di ordine del giorno.

Viene quindi accolto l'emendamento 3.0.3.

Il senatore BASSO dichiara di ritirare l'emendamento 4.2, al fine di ripresentarlo in Assemblea.

Il RAPPRESENTANTE del Governo invita la senatrice De Petris a ritirare l'emendamento 4.1 (nuovo testo) per farne confluire le relative disposizioni nel nuovo testo preannunciato dal senatore Basso in relazione all'emendamento 4.2, con particolare riferimento alle formulazioni delle disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni.

Dopo che la senatrice DE PETRIS ha dichiarato di ritirare l'emendamento 4.1 (nuovo testo), con separate votazioni sono accolti gli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.6, mentre risulta respinto l'emendamento 5.2.

Dopo che il senatore EUFEMI ha dichiarato di ritirare, alla luce del parere reso dalla 5^a Commissione, gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3, viene accolto l'emendamento 6.6.

Dopo che il RELATORE ha proposto di riformulare, ai fini di una migliore redazione formale del testo, l'emendamento 6.0.6, sostituendo la parola: «soppresso» con la parola: «abrogato», l'emendamento 6.0.6, nel nuovo testo accolto dal proponente, viene posto ai voti ed accolto.

Con separate votazioni sono altresì accolti gli emendamenti 6.0.17, 6.0.13 (nuovo testo) e 6.0.11, mentre vengono ritirati dai proponenti gli emendamenti 6.0.3, 6.0.2 e 6.0.8.

Il presidente RONCONI propone al senatore Eufemi di posporre la votazione dell'emendamento 6.0.9, dopo il subemendamento 7.0.2/2, invitandolo ad inserire dopo le parole: «del Fondo di riassicurazione» le altre: «dei rischi atmosferici»; invita altresì il senatore Eufemi a posporre la votazione dell'emendamento 6.0.4 dopo l'emendamento 7.0.1.

Dopo che il senatore EUFEMI ha dichiarato di accogliere l'invito del Presidente, si passa alla votazione dell'emendamento 6.0.1, per il quale il RELATORE propone, sempre a fini di redazione formale del testo, di sostituire le parole: «agricoltori e/o produttori» con le altre: «agricoltori o produttori».

Dopo che il senatore AGONI ha dichiarato di accogliere la riformulazione proposta, l'emendamento 6.0.1, nel nuovo testo, viene posto ai voti ed accolto, come pure risulta accolto l'emendamento 6.0.7, mentre viene ritirato l'emendamento 6.0.5. Viene quindi posto ai voti ed accolto l'emendamento 7.100, mentre risulta precluso l'emendamento 7.1.

Viene quindi respinto il subemendamento 7.0.1/1, mentre risulta accolto l'emendamento 7.0.1 ed assorbito l'emendamento 6.0.4, diano accantonato.

Viene quindi respinto il subemendamento 7.0.2/1, mentre, con separate votazioni, sono accolti i subemendamenti 7.0.2/6 (nuovo testo), 7.0.2/3, 7.0.2/4, 7.0.2/2 (nuovo testo) e l'identico emendamento 6.0.9 (come riformulato dal proponente e diano accantonato), nonché l'emendamento 7.0.2/5 (nuovo testo) e sono dichiarati decaduti i subemendamenti 7.0.2/7, 7.0.2/8 e 7.0.2/9.

Il RAPPRESENTANTE del Governo propone quindi una riformulazione dell'emendamento 7.0.2, alla luce del parere reso dalla 5^a Commissione volto a esplicitare ai commi 1 e 4 la decorrenza dall'anno 2002, con l'inserimento delle parole: «a decorrere dall'anno 2002» al termine del comma 1 e, al comma 4, prima delle parole: «si provvede» con l'inserimento delle medesime parole: «a decorrere dall'anno 2002».

L'emendamento 7.0.2, nel nuovo testo, risultante dalla riformulazione e dalla approvazione dei precedenti subemendamenti, viene quindi approvato.

Dopo che il RELATORE ha dichiarato di inserire, per una migliore formulazione del testo, al comma 6 del subemendamento 7.0.3/1, dopo le parole: «legge 16 aprile 1987, n. 183» le altre: «e successive modificazioni», tale subemendamento nel nuovo testo è accolto mentre risultano respinti i subemendamenti 7.0.3/2 e 7.0.3/3.

Viene quindi accolto l'emendamento 7.0.3 nel testo dianzi emendato.

Il PRESIDENTE ricorda che era stato accantonato l'emendamento 3.0.1 (nuovo testo), al quale il senatore FLAMMIA dichiara di voler aggiungere la propria firma.

L'emendamento 3.0.1 (nuovo testo) viene quindi accolto.

Il presidente RONCONI dà quindi lettura dell'ordine del giorno risultante dal ritiro del subemendamento 1.100/1, del seguente tenore:

0/1064/9/1

BONGIORNO, BONATESTA, PACE, SODANO Calogero, OGNIBENE, RUVOLO, AGONI

«Il Senato,

in sede di esame degli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge n. 1064, di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4,

premessi:

che è in atto una gravissima crisi del settore zootecnico e agricolo a causa anche della degenerazione del fenomeno BSE;

che tale fenomeno sta mettendo in evidenza la carenza delle strutture di macellazione e di incenerimento, soprattutto in certe regioni, come rilevato in seguito agli accertamenti eseguiti dagli organi preposti ai controlli e come riferito dal sottosegretario alla salute onorevole Corsi in Commissione agricoltura del Senato;

che appare indispensabile creare nuove strutture ed adeguare quelle esistenti;

impegna il Governo:

a finanziare studi di fattibilità di impianti di macellazione e incenerimento, oltre che – con un apposito stanziamento nel bilancio 2003 – la realizzazione delle suddette strutture ove necessario.».

Tale ordine del giorno, previ pareri favorevoli del relatore e del Rappresentante del Governo, viene posto ai voti ed accolto.

Viene altresì accolto l'emendamento 1.0.1 riferito al testo del disegno di legge di conversione.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente sul testo con le modifiche accolte dalla Commissione, autorizzandolo a chiedere di svolgere la relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA E POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana odierna non avrà più luogo; informa altresì che l'orario di inizio della seduta, già convocata per domani, mercoledì 13 marzo alle ore 15, è posticipato alle ore 15,30 con il medesimo ordine del giorno.

Conviene la Commissione

La seduta termina alle ore 12,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1064**al testo del decreto-legge****Art. 7****7.0.2/6 (nuovo testo)**PICCIONI, *relatore*

All'emendamento 7.0.2, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«... All'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "m) Consorzio interregionale Basso Livenza per la quota di 500 migliaia di euro per gli anni 2002, 2003, 2004; n) Consorzio interregionale Basso Tagliamento, per la quota di 500 migliaia di euro per gli anni 2002, 2003, 2004; o) Acquedotto pugliese di Bari, per la quota di 500 migliaia di euro per gli anni 2002, 2003, 2004.

... All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, pari a 1.500 migliaia di euro per l'anno 2002, 3.000 migliaia di euro per l'anno 2003 e 4.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

7.0.2/2 (nuovo testo)PICCIONI, *relatore*

All'emendamento 7.0.2, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«... Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e 228, un importo pari a 5 milioni di euro a partire dall'anno 2002 è destinato al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

7.0.2/5 (nuovo testo)PICCIONI, *relatore*

All'emendamento 7.0.2, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«... Al fine di attuare l'articolo 47, commi 6 e 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere all'ISMEA mutui quindicennali per gli interventi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, secondo le modalità previste dal regime di aiuto n. 110/2001 approvato con decisione della Commissione n. SG (2001) D/288933 del 5 giugno 2001. L'autorizzazione di spesa annua di 2 milioni di euro prevista al comma 7 dell'articolo 47 della citata legge n. 448 del 2001, decorre dal 2002 e fino alla data della estinzione dei finanziamenti. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

... All'articolo 47, comma 6, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole «la Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti» sono inserite le seguenti "all'ISMEA"».

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 12 MARZO 2002

53^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

Interviene il ministro delle attività produttive Marzano, il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Valducci ed il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

(1125) Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il ministro MARZANO precisa che le disposizioni contenute nell'emendamento 1.0.1 hanno carattere di necessità e di urgenza. La mancata approvazione di tali disposizioni darebbe luogo, infatti, a gravi problemi sia con riferimento all'attuazione di condizioni di effettiva contendibilità dell'offerta nel mercato dell'energia elettrica, sia per i rilievi che sono stati formulati dagli organi dell'Unione europea sulle norme vigenti concernenti gli oneri generali del sistema elettrico. Quanto al primo aspetto, va tenuto presente che un tassello decisivo per il mercato è l'istituzione della borsa elettrica, prevista per il mese di ottobre: è indispensabile arrivare a tale appuntamento con un mercato in cui non permangano posizioni eccessivamente dominanti. Sugli oneri di sistema, fa presente che occorre intervenire immediatamente per evitare le procedure di avvio di infrazione.

Dopo aver chiesto al senatore Bettamio di ritirare gli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3, dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere un emendamento modificativo sulla valutazione dell'impatto ambientale e un ulte-

riore emendamento concernente le competenze delle regioni. Auspica che in tal modo si possano realizzare le condizioni per un sollecito esame del provvedimento.

Il senatore COVIELLO si sofferma sul ruolo e sulla competenza dell'Autorità per l'energia e per il gas, osservando che sarebbe opportuno confermare la disposizione contenuta al comma 11, primo periodo dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 79 del 1999, concernente i criteri per la determinazione del corrispettivo destinato a coprire gli oneri generali del sistema elettrico.

Il ministro MARZANO precisa che a suo avviso gli indirizzi strategici in materia di energia devono essere, come avviene negli altri paesi europei, di competenza del Governo e del Parlamento. Non deve essere posta in discussione, d'altra parte, l'indipendenza dell'Autorità di regolazione.

Il senatore CHIUSOLI considera utili le proposte formulate dal Ministro, in quanto esse possono contribuire allo svolgimento di un esame costruttivo del provvedimento. Resta decisiva, per la sua parte politica, la questione del coinvolgimento delle regioni nelle decisioni concernenti la costruzione di nuove centrali elettriche.

La senatrice DONATI esprime apprezzamento per la disponibilità dimostrata dal Governo nei confronti delle proposte della sua parte politica sulla valutazione dell'impatto ambientale. Resta confermato, peraltro, il giudizio critico sull'impostazione di fondo del provvedimento e per il mancato accoglimento di altre proposte di grande rilievo, come quella concernente l'introduzione della valutazione ambientale strategica.

Il presidente PONTONE propone di sospendere la seduta per procedere alla formulazione delle proposte emendative su cui sembra registrarsi un ampio consenso.

(La seduta sospesa alle ore 10,30, è ripresa alle ore 12).

Il presidente PONTONE, dopo aver precisato che gli emendamenti già presentati sono allegati al resoconto sommario della seduta pomeridiana del 27 febbraio, illustra i subemendamenti 1.0.1/100 e 1.0.1/101, precisando che essi sono volti a prolungare al 31 dicembre del 2002 il termine massimo entro cui deve essere rispettato il limite del 50 per cento di potenza massima installata in Italia da parte di un unico soggetto, a definire il prezzo, costituito da quello marginale di borsa, che è comunque riconosciuto agli impianti idroelettrici di pompaggio, alla non applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 1-bis nel caso in cui il proprietario promuova il riuso delle aree per un'altra destinazione economica rilevante, ad attribuire all'ENEL la facoltà di aggiungere la quota di po-

tenza da vendere alla terza società GEN.CO già costituita sulla base delle disposizioni vigenti, a garantire per il futuro la quota di capacità produttiva dell'ENEL, a posticipare al 1° settembre 2002 il termine per l'entrata in vigore del nuovo meccanismo concernente gli oneri generali del sistema elettrico e a mantenere le competenze dell'Autorità per l'energia e il gas in materia di determinazione del corrispettivo destinato a coprire gli oneri generali del sistema elettrico. Viene, peraltro, stabilito un termine, scaduto il quale provvede direttamente il Governo.

Illustra, successivamente gli emendamenti 1.500 e 1.501, volti rispettivamente a tener conto delle competenze delle regioni, anche in previsione della attuazione della riforma del titolo V della Costituzione e a ripristinare la valutazione di impatto ambientale nelle procedure ordinarie.

Il senatore COVIELLO, dopo aver chiesto alcuni chiarimenti sulle proposte emendative illustrate dal Presidente ed avere formulato rilievi critici sulla formulazione dell'emendamento 1.500, chiede una ulteriore sospensione dei lavori per approfondire la portata delle proposte avanzate.

Il presidente PONTONE ribadisce le motivazioni degli emendamenti precedentemente illustrati ed accoglie la richiesta di sospensione dei lavori avanzata dal senatore Coviello.

(La seduta sospesa alle ore 13,10, è ripresa alle ore 15).

Il senatore CHIUSOLI illustra i subemendamenti 1500/1, 1500/2, 1500/3, 1500/4 e 1500/5.

Il senatore COVIELLO ritira l'emendamento 1.12.

Il senatore TURRONI si sofferma in particolare sugli emendamenti 1.24 e 1.25 precisando che essi sono finalizzati a confermare la contrarietà della sua parte politica all'impostazione complessiva del provvedimento. L'emendamento 1.39 è volto a tutelare il ruolo degli enti locali in materie che attengono direttamente alle loro competenze. Sottolinea, quindi, il rilievo degli emendamenti 1.58 e 1.93, sia con riferimento alla tutela ambientale sia alle competenze dei Comuni nella definizione dei criteri per la localizzazione degli impianti. Ciò vale anche per gli emendamenti 1.75 e 1.216, sui quali riafferma le prerogative dei Comuni nella predisposizione della strumentazione urbanistica e per la valutazione della compatibilità delle scelte di localizzazione. L'emendamento 1.103 prevede anche il coinvolgimento delle provincie, mentre gli emendamenti 1.172 e 1.174 si riferiscono al termine di cui al comma 2 e al valore da attribuire alla valutazione di impatto ambientale. L'emendamento 1.180 attiene alla valutazione ambientale strategica anche in vista del recepimento previsto dalla legge comunitaria della direttiva europea in materia e l'emendamento 1.27 è finalizzato a sopprimere il comma 3 per garantire la adeguata pubblicità alle decisioni di carattere urbanistico. Anche l'emenda-

mento 1.196 è volto a rafforzare la trasparenza delle decisioni in tale campo. Si sofferma quindi sugli emendamenti 1.28 e 1.29, osservando come non si possa tornare indietro rispetto a disposizioni, assunte peraltro in epoche in cui era meno sviluppata la sensibilità sui temi ambientali, che individuano regole di condotta dettagliate ed efficaci. Precisa che non è sufficiente prevedere la presenza dei Comuni nelle conferenze dei servizi, in quanto la decisione collegiale non tutela la specifica valutazione dell'ente locale.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO sono respinti gli emendamenti da 1.12 a 1.25.

Il senatore D'AMBROSIO ritira l'emendamento 1.18 e decadono conseguentemente i relativi subemendamenti.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO sono respinti gli emendamenti da 1.30 a 1.47.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO è accolto il subemendamento 1.500/2. Sono respinti i subemendamenti 1.500/1 e 1.500/3.

Con le modifiche accolte, è approvato l'emendamento 1.500.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti da 1.45 a 1.54.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, è approvato l'emendamento 1.1.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti da 1.53 a 1.79.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, è approvato l'emendamento 1.2.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti da 1.83 a 1.95.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, è approvato l'emendamento 1.3.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti da 1.97 a 1.114.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, è approvato l'emendamento 1.115.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti da 1.116 a 1.125.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, è approvato l'emendamento 1.4.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti da 1.126 a 1.32.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, è approvato l'emendamento 1.501.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti da 1.184 a 1.148.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, è approvato l'emendamento 1.6.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti da 1.150 a 1.152.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, è approvato l'emendamento 1.7.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 1.157 a 1.173.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, è approvato l'emendamento 1.172.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti da 1.166 a 1.189.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, è approvato l'emendamento 1.8.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti da 1.191 a 1.226

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, sono approvati gli emendamenti 1.13 nuovo testo e 1.223 nuovo testo, previo ritiro delle precedenti formulazioni.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 1.208 e 1.28.

Il senatore D'AMBROSIO ritira l'emendamento 1.19 e decadono conseguentemente i relativi subemendamenti.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti da 1.228 a 1.234.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, è approvato l'emendamento 1.9.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti da 1.235 a 1.244.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, è approvato l'emendamento 1.11.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti da 1.247 a 1.16.

Si passa successivamente ad esaminare i subemendamenti all'emendamento 1.0.1.

Il senatore COVIELLO, anche a nome dei senatori Chiusoli, Garraffa, Baratella, Toia, Bastianoni, Maconi, Donati e Turrone, propone di sopprimere nel testo del subemendamento 1.0.1/100 le parole «al comma 2, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "agli impianti idroelettrici di pompaggio è comunque riconosciuto il prezzo che si viene a formare attraverso il medesimo sistema delle offerte". Propone, altresì, di sostituire, nel subemendamento 1.0.1/101 le parole »entro 90 giorni con le altre entro 180 giorni».

Il presidente PONTONE accoglie le proposte di modifica testè avanzate.

Con tali modifiche i subemendamenti 1.0.1/100 e 1.0.1/101 sono accolti.

Sono respinti i subemendamenti 1.0.1/2, 1.0.1/1, 1.0.1/3, 1.0.1/4 e 1.0.1/5.

Previa dichiarazione di voto contrario dei senatori CHIUSOLI e COVIELLO, è successivamente accolto l'emendamento 1.0.1, come modificato.

Il senatore BETTAMIO ritira gli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3.

Sono conseguentemente considerati decaduti i relativi subemendamenti.

Sono ritirati anche gli emendamenti 1.0.5 e 1.0.6.

I senatori TURRONI, COVIELLO e CHIUSOLI a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari dichiarano il loro voto contrario sul provvedimento.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo con le modifiche accolte e a richiedere l'autorizzazione per lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1125**Art. 1.****1.500/1**

CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA, TOIA, BASTIANONI, MACONI, COVIELLO, DONATI, TURRONI

Sostituire le parole da: «nelle more» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 e d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»

1.500/2

CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA, TOIA, BASTIANONI, MACONI, COVIELLO, DONATI, TURRONI

Sostituire le parole da: «nelle more» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni»

1.500/3

CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA, TOIA, BASTIANONI, MACONI, COVIELLO, DONATI, TURRONI

Aggiungere in fine le seguenti parole: «Indi al comma 2, dopo le parole "e successive modificazioni ed integrazioni" aggiungere le seguenti: »nonché dei criteri definiti dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante un verbale sottoscritto dal Ministro delle attività produttive e dalla regione competente, contenente le determinazioni definitive della Conferenza dei servizi indetta dal medesimo Ministero "e conseguentemente sopprimere le parole" d'intesa con la regione interessate».

1.500

IL RELATORE

Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole: «fab-bisogno nazionale» inserire le seguenti: «, sino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, nelle more delle linee guida per la strategia energetica nazionale, nonché sino al raggiungimento di un adeguato margine di nuova potenza di generazione installata».

1.501

IL RELATORE

All'articolo 1, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai soli fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 e successive integrazioni e modificazioni».

1.13 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «La regione competente promuove eventuali accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al comma 1 per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale».

1.223 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Il Ministero delle attività produttive, le Regioni e l'ANCI costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova potenza installata».

1.0.1/100

IL RELATORE

All'articolo 1-bis sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1:

le parole «1^a ottobre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2002 e fino al 31 dicembre 2010»

la parola «nominale» è sostituita dalle seguenti: «efficiente lorda»

alla fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il termine del 31 ottobre 2002 si intende prorogato per un periodo massimo di due mesi qualora il soggetto obbligato comunichi al Ministro delle attività produttive e al Ministro dell'economia e delle finanze l'impossibilità, per comprovati motivi tecnici e di mercato, di cedere la quota eccedente quella consentita dal primo periodo del presente comma entro il termine prestabilito e salvo diverso avviso dei citati Ministri»

al comma 2, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Agli impianti idroelettrici di pompaggio è comunque riconosciuto il prezzo che si viene a formare attraverso il medesimo sistema delle offerte».

al comma 3, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica se il proprietario promuove il riuso delle aree sulle quali insistono gli impianti per altra destinazione economica rilevante.»

al comma 4, dopo le parole «medesimo decreto» è aggiunto il seguente periodo: «eventualmente aggiungendoli alla società per azioni individuata con lettera C nel piano per le cessioni di cui all'allegato A al decreto medesimo»

al comma 4, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Tenuto conto delle cessioni degli impianti di cui al presente comma ad Enel S.p.A. non può essere richiesto di ridurre ulteriormente la propria capacità di generazione.».

1.0.1/101

IL RELATORE

All'articolo 1-ter sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, la frase «Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico sono costituiti da:» è sostituita dalla seguente: «A far data dal 1^a settembre 2002, gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, sono costituiti da:»

al comma 2, all'inizio è aggiunto il seguente periodo: «Dal 1^a settembre 2002 non si applica la compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici.»

al comma 2, il primo periodo è soppresso.

Il comma 3 è sostituito dal seguente: «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a formulare la proposta di cui al comma 11, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79. Decorso detto termine, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede comunque all'individuazione di detti oneri.».

1.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

*(Misure per favorire la contendibilità
dell'offerta nel mercato dell'energia elettrica)*

1. A decorrere dal 1° ottobre 2002 a nessun soggetto è consentito disporre, direttamente o indirettamente, di più del 50 per cento del totale della potenza nominale installata in Italia per la produzione di energia elettrica. Nel caso tale soglia, calcolata su base mensile, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Gli impianti di produzione già autorizzati sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e sono dismessi previa autorizzazione da parte del Ministero delle attività produttive. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema elettrico nazionale, gli impianti idroelettrici di pompaggio sono altresì gestiti dai proprietari assicurandone la continuità produttiva e non concorrono, per un periodo di due anni dall'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al medesimo sistema delle offerte.

3. Il Ministero delle attività produttive, nel valutare domande di autorizzazione per la dismissione di impianti presentate ai sensi del comma 2 ovvero nei casi di inadempienza alle disposizioni di cui al medesimo comma, può disporre l'indizione di un'asta pubblica per la cessione degli impianti medesimi.

4. Entro il termine di cui al comma 1, l'Enel S.p.A., ferma restando la cessione degli impianti individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, individua, per l'eventuale capacità eccedente la percentuale di cui al medesimo comma, ulteriori impianti *mid-merit*, come definiti nel piano di cessione approvato con il medesimo

decreto, e ne cede, utilizzando ogni strumento di mercato, la proprietà ovvero la disponibilità a terzi, con esclusione di società controllate o collegate o controllate dalla medesima controllante.

Art. 1-ter.

(Oneri generali del sistema elettrico)

1. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico sono costituiti da:

a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti;

b) i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;

c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 70/97 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995;

d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'Enel S.p.A. dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva europea 96/92/CE.

2. Il comma 11, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è abrogato. È confermata l'efficacia delle disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000 e 17 aprile 2001, con abrogazione delle norme incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono emanate eventuali norme di attuazione per l'adeguamento dei decreti di cui al comma 2 alle disposizioni del presente articolo.

4. Sono fatti salvi gli effetti conseguiti sulla base delle precedenti disposizioni in materia».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 12 MARZO 2002

57^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BUCCIERO***La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(229) MUZIO ed altri. – *Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto*

(230) MUZIO ed altri. – *Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

(330) SODANO Tommaso ed altri. – *Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto*

(349) BATTAFARANO ed altri. – *Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto*

(590) BETTONI BRANDANI ed altri. – *Modifica alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto*

(760) FORCIERI ed altri. – *Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

(540) CARELLA ed altri. – *Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto*

(Esame del disegno di legge n. 540, congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 229, 230, 330, 349, 590, 760 e rinvio; seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 229, 230, 330, 349, 590, 760, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 540 e rinvio; costituzione di un comitato ristretto)

Il relatore FABBRI illustra il disegno di legge n. 540, che affronta specificamente il tema della sorveglianza sanitaria sui lavoratori esposti all'amianto, individuando nel servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro istituito presso le aziende sanitarie locali l'organo competente per lo svolgimento di tale compito.

Considerata quindi la materia disciplinata dal disegno di legge n. 540, il relatore ne propone l'abbinamento con gli altri disegni di legge sulla

previdenza per i lavoratori esposti all'amianto, il cui esame è già stato avviato dalla Commissione.

Poiché non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

Si riprende quindi l'esame congiunto rinviato nella seduta del 12 dicembre 2001.

Prende la parola il senatore BATTAFARANO, il quale deplora l'assenza del rappresentante del Governo alla seduta odierna, ricordando che nell'ultimo Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si convenne unanimemente circa l'opportunità di conoscere gli orientamenti dell'Esecutivo sui provvedimenti all'esame congiunto della Commissione.

Sono attualmente pendenti innanzi agli organi della giustizia amministrativa numerosi ricorsi avverso gli atti di indirizzo in materia di previdenza per i lavoratori esposti all'amianto adottati dal Governo nella precedente legislatura. Le aziende ricorrenti eccepiscono il pregiudizio all'attività produttiva derivante dai pensionamenti anticipati disposti ai sensi della legge n. 257 del 1992: i giudizi sono in corso, e il 5 marzo il Consiglio di Stato ha adottato un'ordinanza sospensiva limitatamente ai dipendenti per i quali non sia stata ancora definita la procedura di collocamento a riposo, nel corso del giudizio promosso dall'Assovetro, Zignago vetro S.p.A. È un'avvisaglia di successivi imminenti provvedimenti giudiziari, dato che il 18 marzo il TAR del Lazio si pronuncerà nel merito dei ricorsi proposti da altre aziende. Mentre appare poco probabile una conferma della validità degli atti di indirizzo adottati nella passata legislatura, non si può escludere che il giudice amministrativo adotti provvedimenti sospensivi – con la conseguente sospensione del pensionamento per numerosi lavoratori – ovvero si pronunci nel senso dell'illegittimità degli atti in questione. Vi è quindi una situazione di emergenza, rispetto alla quale, già nel corso dell'esame della manovra di finanza pubblica per il 2002, le forze politiche dell'opposizione hanno assunto una precisa posizione, sollecitando il Governo ad adottare un provvedimento di salvaguardia degli atti di indirizzo. Tale invito è stato però ignorato dall'Esecutivo che, invece, ha tentato di introdurre, senza successo, una limitata riforma della legge n. 257 del 1992. Nel corso dell'esame in Commissione dei disegni di legge in titolo, inoltre, è stato rinnovato l'invito al Governo a presentare un proprio provvedimento sulla previdenza per i lavoratori esposti all'amianto, al fine di avviare a soluzione tale controversa questione.

Purtroppo, al momento, il Governo non ha adottato provvedimenti d'emergenza e si è altresì astenuto dal presentare proprie proposte di riforma della citata legge n. 257. Peraltro, nel corso di un recente *question time*, il Ministro del lavoro si è dichiarato disponibile ad emanare norme di salvaguardia in relazione ad una possibile pronuncia di illegittimità dei più volte ricordati atti di indirizzo. Il tentativo illusorio di rinviare alla sede giudiziaria il compito, tutto politico, di risolvere problemi che inve-

stono direttamente la responsabilità del Parlamento e del Governo, si traduce pertanto in una posizione oscillante ed in ultima analisi inerte, destinata soltanto ad alimentare l'incertezza di numerosi lavoratori in ordine al proprio futuro.

A fronte della latitanza del Governo, è quindi opportuno che si prosegua l'esame dei disegni di legge di iniziativa parlamentare in titolo, attraverso la costituzione di un comitato ristretto incaricato di predisporre una proposta di testo unificato.

Il senatore MUZIO auspica che il Ministro o un sottosegretario specificamente delegato comunichino quanto prima alla Commissione gli intendimenti del Governo in ordine alle questioni poste dai disegni di legge in titolo. Occorre infatti considerare che l'Esecutivo, avendo respinto la proposta avanzata dai Gruppi politici dell'opposizione nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, di adottare una normativa di salvaguardia degli atti di indirizzo adottati nella trascorsa legislatura, non ha espresso una propria linea sulla questione né si è pronunciato sulle proposte di modifica ed integrazione della legge n. 257 all'esame della Commissione. L'attuale situazione di immobilità deve dunque essere superata e, a tale proposito, sarebbe opportuno che il Governo chiarisse se intende mantenere la proposta delineata nella precedente seduta, proposta che, secondo il senatore Muzio, si configurava nei termini di un drastico ridimensionamento dei diritti riconosciuti ai lavoratori ai sensi della citata legge n. 257.

Pertanto, è senz'altro da condividere la proposta del senatore Battafarano, poiché non vi è dubbio che, in assenza di una proposta del Governo, è necessario che la Commissione prosegua nell'esame congiunto dei disegni di legge di iniziativa parlamentare in titolo.

Il senatore TREU si associa alla richiesta di procedere nell'esame dei disegni di legge in titolo, sottolineando la comune esigenza di prospettare soluzioni credibili ad un problema certamente urgente, quale è quello della previdenza per i lavoratori esposti all'amianto.

Replicando agli intervenuti, il relatore FABBRI dichiara preliminarmente di condividere la proposta di costituire un comitato ristretto per la predisposizione di un testo unificato, proposta peraltro da lui stesso già avanzata in via informale. Occorre, inoltre, che si tenga conto dell'ampiezza e della gravità del problema in discussione, del quale ritiene opportuno riassumere brevemente i termini. È noto, infatti, che a seguito delle numerose difficoltà riscontrate nell'applicazione del comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, soprattutto in relazione alla determinazione del concetto di esposizione all'amianto, il Ministero del lavoro definì a suo tempo una prassi amministrativa consistente, in sostanza, nel rilascio, da parte dell'INAIL, di dichiarazioni di esposizione e di successive certificazioni del periodo di esposizione all'amianto per il quale risultasse applicabile il beneficio previdenziale disposto dalla legge. Tale procedura

ha consentito di istruire e definire circa 130 mila domande e di riconoscere l'esposizione di circa 42 mila lavoratori per un periodo superiore ai 10 anni. Essa non ha impedito, peraltro, il crescere di un massiccio contenzioso su tutto il territorio nazionale, per cui al 30 settembre 2001 risultavano giacenti 10.005 giudizi di primo e secondo grado, nonché 206 cause in Cassazione contro l'INPS.

In particolare, oggetto principale della vertenzialità è stato il criterio di selezione basato sul valore di esposizione, pari a 100 fibre-litro. Si tratta di un parametro non previsto dall'articolo 13 della legge n. 257, ma utilizzato nella procedura amministrativa, tenuto conto dei limiti espositivi previsti dal decreto legislativo n. 277 del 1991. Tale criterio, peraltro, oltre ad essersi rivelato di difficile riscontro oggettivo per le situazioni risalenti nel tempo, non ha trovato concorde la magistratura di merito, orientata in maggioranza a considerare irrilevante il suddetto valore limite.

Tali difficoltà, non ignote alla Commissione lavoro del Senato, che nella passata legislatura ha svolto un'intensa attività per modificare la normativa vigente, hanno portato, due anni or sono, alla costituzione, presso il Ministero del lavoro, di un cosiddetto tavolo tecnico, presieduto dai sottosegretari delegati per la materia e incaricato di individuare soluzioni volte a coadiuvare il lavoratore nella dimostrazione della ricorrenza dei requisiti di legge e a rendere tempestivo il riconoscimento del diritto, ove esistente, contenendo nei limiti del possibile il ricorso alle vie legali.

Sulla base dei lavori del tavolo tecnico, che ha effettivamente realizzato un affinamento dei criteri di valutazione, sono stati emanati dal Governo circa 150 atti di indirizzo, riguardanti un numero rilevante di aziende interessate, con il risultato di sanare la posizione di parecchi lavoratori, ma anche con l'effetto di produrre discriminazioni all'interno degli stessi stabilimenti e di creare una certa disparità di trattamento tra le diverse aziende. Come è stato già ricordato in altri interventi, alcuni di tali atti di indirizzo sono ora al vaglio del TAR, su ricorso di tredici aziende interessate, con il rischio che, qualora tali ricorsi venissero accolti, i lavoratori dimessi potrebbero trovarsi senza retribuzione e senza pensione.

Un'ulteriore grave questione riguarda l'onerosità dei provvedimenti in discussione. A fronte dei complessivi 110 miliardi di lire che la legge n. 257 del 1992 aveva stanziato per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e degli ulteriori 72 miliardi stanziati per gli anni 1994-1995 dalla legge n. 271 del 1993, l'INPS, al 31 dicembre 2000, ha sostenuto l'onere di 866 miliardi di lire, per 10.108 pensioni già riconosciute. Considerato inoltre che l'attuale numero dei potenziali beneficiari delle disposizioni previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992 ammonta a circa 40 mila unità, l'onere complessivo arriverebbe a 16 mila miliardi di lire, da distribuire sull'intero periodo di percezione delle prestazioni.

È pertanto condivisibile l'esigenza di pervenire alla definizione di una normativa che tenga conto della necessità di definire puntualmente la platea dei beneficiari delle agevolazioni previdenziali, nonché la portata

delle stesse ed i requisiti necessari a maturare i relativi diritti, assicurando comunque un trattamento omogeneo per tutti i soggetti interessati.

Per quel che riguarda gli interventi di urgenza, già il Ministro del lavoro, nel corso del *question time* sopra ricordato, ha precisato che il Governo non mancherà di intervenire con misure specifiche nel caso dell'annullamento degli atti di indirizzo.

Rispondendo infine ad un'osservazione del senatore MUZIO, il senatore Fabbri sottolinea l'esigenza di ridefinire il livello di esposizione all'amianto, sempre al fine di definire norme rigorose e realistiche, che tengano conto delle dimensioni sociali ed umane del problema in discussione, e delle sue implicazioni finanziarie.

Il PRESIDENTE osserva che la discussione ha consentito di appurare il consenso di tutti i Gruppi politici sulla proposta di dare vita ad un comitato ristretto incaricato di predisporre un testo unificato e, ove ciò si renda necessario, di acquisire preliminarmente l'avviso degli organi amministrativi, degli enti previdenziali, delle parti sociali e degli esperti. Pertanto, invita i Gruppi politici a comunicare agli uffici i nominativi dei componenti del predetto comitato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 13 MARZO E DI GIOVEDÌ 14 MARZO.

Il PRESIDENTE avverte che, nel corso della Sottocommissione per i pareri riunitasi prima dell'inizio della seduta, si è convenuto sull'opportunità di rimettere alla sede plenaria l'esame del disegno di legge n. 1180, di conversione del decreto legge n. 12 del 2002, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare.

Pertanto, l'ordine del giorno delle sedute già convocate per mercoledì 13 marzo e per giovedì 14 marzo è integrato con l'esame in sede consultiva del suddetto disegno di legge.

DIFFERIMENTO DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MARZO.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che, a seguito della convocazione del Parlamento in seduta comune per domani, mercoledì 13 marzo, alle ore 14,30, la seduta già convocata per le ore 15 avrà inizio alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 15,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 12 MARZO 2002

88^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, intervengono l'avvocato Maurizio Pernice, direttore generale del Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche del Ministero dell'ambiente e della tutela territorio, nonché il dottor Pasquale De Vita, presidente dell'Unione petrolifera accompagnato dal dottor Piero De Simone, dal dottor Tonino Bigi e dall'ingegner Franco Del Manso.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale di Porto Marghera e sulla bonifica dei siti inquinati: audizione del Direttore generale del Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 21 febbraio scorso.

Il presidente NOVI fa presente che nella odierna audizione l'avvocato Pernice si soffermerà sulla situazione relativa alla bonifica dei siti inquinati, con particolare riferimento all'area di Gela, ove nelle scorse settimane è stata disposta dalla magistratura la chiusura di taluni impianti del Petrolchimico che impiegavano il *pet-coke*, qualificato come rifiuto dalla normativa vigente. In seguito a tali fatti, il Governo ha ritenuto necessario intervenire con un decreto-legge nel quale il *pet-coke* è stato classificato rifiuto utilizzabile come combustibile.

L'avvocato PERNICE si sofferma, in primo luogo, sullo stato di avanzamento delle bonifiche relative ai siti inquinati di interesse nazionale, facendo presente che sono stati appena definiti dodici decreti di perimetrazione, anche per quanto concerne gli ulteriori siti individuati nel recente programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale; inoltre, è stato individuato anche il relativo quadro di riferimento finanziario. Consegna quindi agli uffici una serie di documenti contenenti le schede di dettaglio nelle quali sono riportate, per ciascuna area, i progetti ed i provvedimenti in corso d'opera.

Con riferimento al sito di Gela, ricorda che sono stati già approvati i piani di caratterizzazione e che l'ANPA ha predisposto un documento contenente precise linee guida affinché la caratterizzazione segua criteri uniformi; inoltre dà conto di una serie di interventi per la messa in sicurezza relativi a discariche e falde. Con riferimento poi alla vicenda che ha interessato il petrolchimico di Gela, ritiene che debba evidenziarsi che nello stesso stabilimento l'AGIP ha attivato un impianto di abbattimento per la riduzione delle emissioni inquinanti; tuttavia, non tutti i fumi prodotti dalla combustione sono convogliati in tali processi di depurazione. Il *pet coke*, indipendentemente dalla sua classificazione, come rifiuto o come combustibile, è un residuo derivante dal ciclo di raffinazione dei prodotti petroliferi e come tale concentra su di sé tutti gli inquinanti che si producono in tale ciclo. Il problema è allora stabilire se, prescindendo dalla sua classificazione, il *pet-coke* può essere bruciato come combustibile con un livello di tutela superiore rispetto all'ipotesi in cui esso sia configurato come rifiuto. Il decreto-legge n. 22 del 2002 mira a superare tale problema, disponendo che il *pet-coke* sia considerato come rifiuto che può essere utilizzato come combustibile per uso industriale, cioè come rifiuto sottoposto ad un regime speciale rispetto al regime generale delineato dal decreto legislativo n. 22 del 1997. In tal senso, il decreto-legge si muove nella stessa direzione tracciata da un recente documento della Commissione europea sulle migliori tecniche disponibili per la raffinazione nel quale il *coke* da petrolio è definito come prodotto da raffineria e combustibile. Ma, al di là della questione relativa a quale nozione adottare, bisognerebbe individuare in primo luogo le caratteristiche di tale residuo in modo da permettere il rispetto delle prescrizioni relative alle emissioni.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE, dopo aver ricordato che il *pet-coke* è da sempre bruciato nelle raffinerie, evidenzia che una recente

direttiva della Comunità europea lo ha definito come combustibile. Ritiene, dunque, che gli allarmismi di questi ultimi giorni dovrebbero essere ridimensionati poiché, sulla base di quanto stabilito dal comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 22 del 2002, l'uso del *coke* da petrolio può essere consentito solo all'interno di impianti aventi determinate caratteristiche; sembra al riguardo che l'impianto di abbattimento delle emissioni inquinanti predisposto dall'AGIP nel petrolchimico di Gela fornisca le migliori garanzie. Pertanto, appare sorprendente il divieto posto dalla magistratura alla stessa AGIP di vendere l'energia elettrica all'esterno, poiché tale misura rischia di incidere fortemente su molte attività fondamentali per la città di Gela. Appare infine essenziale fare chiarezza sulla composizione dei fumi di emissione in modo da consentire alle autorità locali, preposte al controllo, di effettuare le più rigorose verifiche.

Il senatore ROTONDO osserva che la soluzione prescelta dal Governo non fa chiarezza, poiché nel decreto-legge il *pet-coke* non è definito come combustibile, bensì come rifiuto che può essere usato come combustibile. Del resto, questa soluzione è in parte motivata dal fatto che è assai ardua una precisa catalogazione di questo prodotto a causa delle sue caratteristiche mutevoli e per la presenza in esso di zolfo. Tuttavia, sarebbe stata preferibile un'altra soluzione che rendesse possibile l'utilizzazione di tale residuo solo se preventivamente inquadrato nel processo di riciclaggio dei rifiuti. Ritiene utile che l'avvocato Pernice fornisca i chiarimenti tecnici necessari per verificare se questa ipotesi sia praticabile.

Inoltre, nonostante il citato decreto legge, restano irrisolti taluni problemi: infatti, la magistratura pare aver consentito l'uso del *pet-coke* limitatamente alla produzione di energia elettrica all'interno dell'impianto e non anche per la vendita a terzi. Tale interpretazione pone in grossa difficoltà la società che gestisce l'impianto, che ricava 1 miliardo di lire al giorno per la vendita di energia elettrica all'ENEL. Anche su tale aspetto, ritiene utile che l'avvocato Pernice esprima il proprio avviso tecnico. Inoltre, fa presente che dal camino dell'impianto di Gela fuoriescono sia le emissioni derivanti dalla combustione del *coke* da petrolio, sia quelle scaturite da gas utilizzati nei processi produttivi.

Infine, chiede qual è lo stato delle bonifiche attivate nel sito di Priolo, ove l'emergenza resta alta. In tal senso, manifesta la propria preoccupazione che, anche per effetto della riduzione dei fondi previsti per l'attuazione della legge n. 426 del 1998, stabilita dall'ultima manovra finanziaria, si possa produrre un rallentamento negli interventi di messa in sicurezza.

Il senatore GIOVANELLI ritiene che sia fondamentale acquisire l'atto di sequestro dell'impianto disposto dagli organi inquirenti, nella convinzione che tale episodio rappresenti un esempio emblematico di come spesso i provvedimenti legislativi rappresentino la risposta data a problemi contingenti che a loro volta sono la conseguenza di una normativa poco chiara e di cui viene data una lettura talvolta eccessivamente re-

strittiva da parte della magistratura. Ma, indipendentemente da ciò, la vicenda di Gela ripropone con urgenza il problema della definizione di rifiuto; su tale aspetto ribadisce che tale nozione non può ricavarsi dalla natura merceologica del bene, bensì dalla sua destinazione economico-sociale. Infatti, il rifiuto può essere classificato soltanto come bene che è stato abbandonato, o del quale ci si sia disfatti.

Con riferimento alla scelta operata dal Governo con il decreto legge n. 22 del 2002, ritiene utile che l'avvocato Pernice precisi quali vincoli derivavano dalla precedente qualifica come rifiuto del *pet-coke*, poiché il problema centrale è rappresentato proprio dalla riduzione delle emissioni inquinanti. Inoltre, sarebbe necessario un approfondimento sul dibattito esistente presso l'Unione europea in ordine alla definizione di ciò che è o non è rifiuto, nella quale troverebbe spazio anche un *tertium genus* costituito dalle materie prime seconde. In ogni caso, occorre perseguire una soluzione definitiva riguardo alla definizione di rifiuto affinché le discussioni che oggi investono il *pet-coke* non si ripetano in futuro in relazione ad altri materiali.

Il senatore RIZZI, dopo aver ricordato che nella passata legislatura la Commissione ambiente ha destinato svariate sedute all'esame di un disegno di legge concernente la definizione di rifiuto, senza peraltro pervenire ad alcuna soluzione efficace, osserva che su tali argomenti basterebbe trarre profitto dall'esperienza degli altri paesi europei. Con riferimento alla vicenda del petrolchimico di Gela, chiede all'avvocato Pernice se un provvedimento tanto drastico come la chiusura degli impianti avrebbe potuto essere adottato anche precedentemente. Inoltre, sarebbe opportuna qualche precisazione anche in ordine alle tecniche di raffinazione disponibili, indicate dalla Comunità europea.

Il senatore ROLLANDIN rileva che la definizione di rifiuto solleva sicuramente difficoltà interpretative che sono, peraltro, emerse anche nel corso dell'esame della cosiddetta legge obiettivo. Ma, al di là delle definizioni formali, ciò che dovrebbe costituire l'obiettivo prioritario è evitare che l'uso dei rifiuti possa arrecare danni alla salute umana. Per questa ragione, sarebbe utile evitare nozioni generiche che alimentano spesso discutibili interpretazioni da parte della magistratura.

L'avvocato PERNICE, rispondendo alle richieste di chiarimenti dei senatori intervenuti, si sofferma in primo luogo sui problemi relativi alla nozione di rifiuto. Infatti, se alcune cose possono considerarsi rifiuto non appena sono abbandonate, altre invece lo diventano nel momento in cui si esaurisce la possibilità di una loro utilizzazione. Quindi non si può dire in assoluto che ogni scarto rappresenti di per sé rifiuto perché va tenuto presente che lo stesso può essere riutilizzato in determinati processi produttivi. Inoltre, un ulteriore parametro di riferimento può essere costituito dalle indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee che ha posto l'accento sulla necessità di non eludere le norme e i controlli

relativi ai livelli di tutela ambientale e sanitaria. Nel caso in cui, ad esempio, un'impresa utilizzi, sulla base delle dovute autorizzazioni, scarti o residui prodotti da un'altra impresa nel corso dei processi di produzione, sarebbe impossibile qualificare quegli stessi scarti come rifiuti nel momento in cui si sono osservate tutte le norme previste. Di fronte ai problemi particolari posti dalla combustione, è indispensabile conoscere le caratteristiche di ciò che si brucia affinché sia garantito un livello di tutela sostanziale.

Dopo aver ricordato che una recente direttiva della Comunità europea ha precisato le migliori tecnologie di raffinazione disponibili e, con riferimento al *coke* da petrolio, ha stabilito i limiti di emissione per gli inquinanti in esso contenuti, fa presente al senatore Giovanelli che è ancora in atto a Bruxelles il dibattito sulla nozione di rifiuto, anche con riferimento alle materie prime seconde. Infine, i problemi che hanno di recente coinvolto la città di Gela risalgono sicuramente a situazioni antecedenti, e non a caso nel 1997 è stato deciso di effettuare un investimento per la realizzazione di un impianto per l'abbattimento delle emissioni inquinanti. Tale intervento, anche se ha conseguito alcuni risultati positivi, non ha risolto definitivamente tutti i problemi poiché solo una parte dei fumi inquinanti è convogliata all'interno dell'impianto di abbattimento.

Dopo che il presidente NOVI ha ringraziato l'avvocato Pernice per il contributo fornito ai lavori della Commissione, il seguito dell'indagine conoscitiva viene rinviato.

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane: audizione del Presidente dell'Unione petrolifera

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 28 febbraio scorso.

Il dottor DE VITA sottolinea innanzitutto come dall'inizio degli anni '90 ad oggi il livello dei principali inquinanti nelle emissioni dei veicoli si sia ridotto di ben quattro volte; in particolare, i valori medi di benzene, che si aggiravano intorno ai 40 microgrammi per metro cubo, sono scesi a circa 10 microgrammi. Tali miglioramenti sono dovuti allo straordinario progresso della qualità dei carburanti ed alla riqualificazione marcata del parco macchine, con la progressiva adozione di vetture a benzina dotate di marmitta catalitica e di vetture *diesel* molto più ecologiche.

Peraltro, non è stato ancora possibile conseguire gli stessi miglioramenti ottenuti negli Stati Uniti d'America, a causa del lento rinnovo del parco autovetture, della presenza molto accentuata di ciclomotori a due tempi e del massiccio ricorso alle automobili private nei centri urbani. Da ultimo, qualche responsabilità può essere ricondotta al sistema di controllo delle emissioni delle vetture private, attualmente demandato ad officine private piuttosto che a strutture pubbliche.

Per quanto concerne il concorso all'inquinamento atmosferico nelle grandi città dei sistemi di riscaldamento, va rilevato che nei centri urbani più importanti la percentuale di uso del metano è sicuramente già superiore al 90 per cento, per cui è ragionevole ritenere che in questo settore la situazione sia già ottimizzata.

In prospettiva, il ricorso al metano per autotrazione – anche per l'impegno dell'industria petrolifera che ha siglato un protocollo d'intesa con il Ministero dell'ambiente e la FIAT – dovrebbe aumentare ulteriormente mentre, dopo il 2010, potrebbe diffondersi il ricorso a tecnologie alternative come l'idrogeno, le celle a combustibile ed il motore elettrico, in misura peraltro condizionata interamente dai progressi tecnologici e dall'abbattimento dei costi.

Per il momento, comunque, oltre ad agire sui carburanti anche attraverso incentivi volti a favorire il ricorso a soluzioni più avanzate, sembra opportuna un'azione politica che cerchi quanto più di spostare il trasporto di persone dal mezzo privato a quello pubblico ed il trasporto di merci dai veicoli a motore ad altri vettori come i treni e le navi. Occorre inoltre far chiarezza nel quadro normativo, rimuovendo ogni possibilità di malinteso nelle normative ambientali; significativo è al riguardo il caso di Gela, ove è stato bloccato un impianto che usa il *pet-coke*, riconosciuto in tutta Europa come combustibile, ma considerato in Italia alla stregua di un rifiuto.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE chiede chiarimenti in ordine al rischio che la riduzione dei valori di benzene nei carburanti comporti un incremento delle emissioni di anidride carbonica da parte degli impianti di raffinazione, nonché in merito alla presenza ancora elevata di composti aromatici nelle benzine. Qualche valutazione sarebbe inoltre opportuna anche per quanto concerne l'utilità di un maggior ricorso al teleriscaldamento.

Il dottor DE VITA rileva che, in effetti, una marcata diminuzione dei componenti inquinanti nelle benzine, in particolare dello zolfo, in mancanza di interventi può comportare un incremento delle emissioni di anidride carbonica da parte degli impianti di raffinazione. È evidente che per scongiurare tale rischio occorrerebbe favorire il processo di ammodernamento degli impianti, processo oggi addirittura ostacolato dalle lentezze burocratiche. In particolare, per riuscire a ridurre sotto le dieci parti per milione i contenuti massimi di zolfo nelle benzine a partire dal 2005, sarà necessario realizzare nuovi impianti. Quanto poi al riscaldamento degli edifici, in effetti negli anni scorsi è stata prestata troppo poca attenzione alle problematiche del risparmio energetico.

L'ingegner DEL MANSO osserva che il limite massimo del 35 per cento vol. degli aromatici nelle benzine comporterà investimenti addizionali in talune raffinerie mentre, per quanto riguarda il riscaldamento delle abitazioni, andrebbe favorito il ricorso al teleriscaldamento, rivedendo un sistema basato sulla massiccia presenza di impianti autonomi.

Il senatore RIZZI chiede chiarimenti in merito alla dislocazione degli impianti di raffinazione ed al rispetto della vigente normativa sulle emissioni da parte di questi ultimi.

Il senatore GIOVANELLI chiede delucidazioni in merito ai contenuti massimi di zolfo nei carburanti ed al rischio di incrementare le emissioni di anidride carbonica a seguito degli interventi volti a ridurre le percentuali di zolfo nelle benzine, nonché sull'incidenza della *carbon-tax* e sulla possibilità di incrementare il ricorso al GPL.

Il senatore SCOTTI invita i rappresentanti dell'Unione petrolifera ad esprimere una valutazione sull'opportunità di incentivare il ricorso al cosiddetto gasolio bianco (GECAM), già in uso da parte delle aziende di trasporto urbano milanesi con miglioramenti, per quanto riguarda le emissioni inquinanti, nell'ordine del 70 per cento.

Il presidente NOVI ricorda al senatore Scotti che i rappresentanti del Centro ricerche della FIAT avevano rilevato che l'uso del gasolio bianco produce effetti positivi limitatamente al ricorso a tale carburante per l'alimentazione degli autobus di vecchia produzione. Sarebbe inoltre interessante valutare l'incidenza del maggior costo di produzione del GECAM.

Il dottor DE VITA osserva innanzitutto che in Italia si registrano non pochi problemi nella interpretazione ed applicazione della normativa comunitaria, e ciò a differenza degli altri paesi dell'Unione europea dove non si sono verificati inconvenienti; si pensi al caso emblematico del blocco delle attività del Petrolchimico di Gela per l'uso del *pet-coke*, considerato soltanto in Italia un rifiuto e ritenuto in tutta Europa un carburante.

Per quanto riguarda il rischio che una riduzione dei livelli di benzene e di zolfo comporti un incremento delle emissioni di anidride carbonica, per evitarlo occorrerebbe investire in appositi impianti a valle del processo produttivo. In tale ottica non è certo di aiuto la cosiddetta *carbon-tax*, specie se dovesse rendere più oneroso il ricorso a nuovi impianti volti a migliorare la qualità dei carburanti.

Per ciò che concerne poi il GPL, se è vero che si tratta di un carburante a bassissima capacità inquinante, va purtroppo ricordato che vi è una disponibilità alquanto limitata di tale prodotto, pari a circa il 2 per cento del barile, per cui non è possibile puntare in modo significativo sulla sua diffusione.

L'ingegner DEL MANSO fa presente che il cosiddetto petrolio bianco dà indubbi vantaggi sul fronte delle emissioni inquinanti se usato dai veicoli di vecchia concezione, anche se forse non si arriva ad un miglioramento pari al 70 per cento. Non vi sarebbero in effetti grosse modifiche da apportare ai motori *diesel* per l'utilizzo del GECAM, anche se i

benefici che è possibile ottenere vanno rapportati ai costi di produzione più elevati di tale carburante.

Per quanto riguarda il contenuto massimo di zolfo nelle benzine, oggi i livelli medi sono intorno alle 350 parti per milione, mentre tra il 2005 e il 2008 si dovrà arrivare alle 10 parti per milione.

Il dottor DE VITA, per quanto riguarda il rispetto della vigente normativa sulle emissioni da parte degli impianti di raffinazione, fa presente che un'indagine effettuata nella provincia di Siracusa dalle autorità locali ha permesso di accertare che lo stato di salute delle popolazioni residenti nei pressi delle raffinerie è migliore che altrove.

Il senatore ROTONDO esprime forti perplessità su quanto testé osservato dal dottor De Vita e fa presente che svariati studi effettuati anche in sede europea dimostrano che nelle popolazioni residenti nei pressi dei centri di raffinazione della provincia di Siracusa si registra una maggiore incidenza di alcuni tipi di tumore e di malformazioni neonatali.

Dopo che il presidente NOVI ha ringraziato i rappresentanti dell'Unione petrolifera per il contributo offerto, il seguito dell'indagine conoscitiva viene rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 12 MARZO 2002

26ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il Presidente della RAI, professor Antonio Baldassarre.

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione del Presidente della RAI

(Svolgimento dell'audizione)

Il presidente PETRUCCIOLI rivolge il saluto della Commissione al nuovo presidente del Consiglio di amministrazione della RAI, professor Antonio Baldassarre.

Il professor Antonio BALDASSARRE illustra gli indirizzi generali di gestione aziendale che egli proporrà al Consiglio di amministrazione della RAI.

In primo luogo egli rileva la necessità di restituire alla RAI una fisionomia più compiutamente aziendalistica.

La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, infatti, dovrà configurarsi sempre di più come un'impresa operante sul mercato che si dovrà confrontare con i cittadini utenti, piuttosto che con il potere politico come fino ad oggi è avvenuto.

Ne consegue in primo luogo che l'azienda dovrà perseguire con maggior rigore di quanto sia avvenuto in passato una politica diretta a incrementare i ricavi e razionalizzare i costi; a questo proposito una delle azioni qualificanti, soprattutto se si considera l'obiettivo sovradimensionamento del personale dell'azienda, sarà una più oculata politica delle assunzioni, mettendo fine al costume di operare assunzioni ispirate prevalentemente a finalità clientelari, che ha avuto modo di manifestarsi fino a poche settimane fa.

L'altro obiettivo che dovrà essere perseguito al fine di far assumere alla RAI una connotazione più marcatamente imprenditoriale, vale a dire quello della depoliticizzazione dell'azienda, si ricollega per altro verso alla necessità di garantire che l'azienda, pur operando con occhio attento al mercato, valorizzi la sua peculiare missione di servizio pubblico.

In proposito egli rileva come la RAI si sia fatta progressivamente condizionare dalla logica della ricerca dell'*audience*, che invece deve essere sempre subordinata alla realizzazione dei compiti di servizio pubblico e alla ricerca, anche nelle trasmissioni di mero intrattenimento, di una qualità compatibile con la missione di servizio pubblico stessa.

Il presidente Baldassarre si sofferma quindi sul contenuto della nozione di servizio pubblico, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in una serie di importanti sentenze succedutesi dal 1989 al 1994, che hanno enucleato concetti come il perseguimento dell'interesse generale, la garanzia dell'imparzialità dell'informazione e quella del pluralismo, quest'ultima con un ruolo centrale nelle pronunce della Corte stessa, fino alla nota sentenza del 1994 che imponeva la cessione di una rete da parte sia del servizio pubblico che di Mediaset al fine della creazione del terzo polo televisivo, sentenza che come è noto non ha poi ancora avuto applicazione da parte del legislatore, e della quale del resto il prossimo passaggio al digitale terrestre farà venire meno il presupposto logico, che era la limitatezza delle frequenze disponibili.

La garanzia del pluralismo sarà sicuramente uno dei principali obiettivi di questo Consiglio di amministrazione; l'informazione televisiva dovrà informarsi al criterio, caratteristico del sistema radiotelevisivo americano, per cui su qualsiasi questione dovrà essere garantita parità di accesso e di confronto alle opinioni contrapposte, e soprattutto dovrà essere assicurato un approccio imparziale da parte del conduttore: nella televisione americana, non solo nell'informazione ma anche in celebrati spettacoli di satira politica e di costume come il «David Letterman show», è di solito impossibile attribuire una collocazione politica al conduttore, al contrario di quanto avviene in Italia.

In realtà la televisione pubblica non dovrà intervenire nel dibattito politico, ma dovrà essere uno strumento di creazione e consolidamento del consenso sui valori comuni a tutta la collettività nazionale indipendentemente dagli schieramenti politici.

In questo senso la RAI dovrà contribuire alla crescita di una cultura democratica del confronto politico, piuttosto che di un'idea della politica come conflitto bellico, propria del pensiero totalitario da Schmidt a Lenin.

Il perseguimento dell'obiettivo del pluralismo si dovrà riverberare anche sull'organizzazione aziendale, e di ciò sarà necessario corollario la salvaguardia della professionalità dei dipendenti, ed in particolare dei giornalisti, indipendentemente dalla loro colorazione politica, che comunque non dovrà mai influenzare l'obiettività e l'imparzialità del prodotto.

La valorizzazione delle risorse proprie della RAI determinerà anche un minor ricorso agli appalti esterni rispetto a quanto si è fatto in passato, soprattutto nel settore dello spettacolo.

Il presidente Baldassarre conclude auspicando che le decisioni del Consiglio di amministrazione siano assunte prevalentemente con un criterio collegiale che rappresenta il corrispettivo metodologico della depolitizzazione della RAI: purtroppo la prima decisione del Consiglio, per la prima volta da quando la legge n. 206 del 1993 ha introdotto l'attuale tipologia di Consiglio di amministrazione, ha determinato la elezione del Presidente a maggioranza. A tale proposito egli ricorda che i consiglieri Donzelli e Zanda avevano subordinato il loro voto favorevole alla sua candidatura ad un impegno del Consiglio di amministrazione di votare all'unanimità l'indicazione del direttore generale, impegno che sarebbe stato impossibile assumere dal momento che lo Statuto sociale della RAI prevede che le nomine siano effettuate a maggioranza.

Si apre il dibattito.

Il senatore FALOMI ritiene che le intenzioni espresse dal professor Baldassarre nella sua esposizione programmatica siano ampiamente condivisibili, ma che siano palesemente contraddette dai primi passi del nuovo Consiglio di amministrazione.

In primo luogo, come lo stesso presidente Baldassarre ha ricordato, è la prima volta che la Commissione elegge a maggioranza il proprio presidente. Se ciò è avvenuto è stato perché i consiglieri Donzelli e Zanda si sono trovati di fronte al rifiuto di impegnarsi ad esprimere una candidatura unitaria per la direzione generale, che sarebbe stata certamente un buon esempio della volontà di convergere su una scelta chiaramente non politicizzata ed indipendente da quella precisa caratterizzazione di parte, che indubbiamente verrebbe da una elezione a maggioranza. L'obiezione che un simile impegno avrebbe contrastato con la lettera dello Statuto della RAI appare formalistica, dal momento che non si trattava di sottrarsi ad una regola che ritiene valida l'elezione a maggioranza, ma di impegnarsi a cercare l'unanimità su un terreno condiviso di promozione della professionalità. Del resto in passato, compresa l'ultima consiliatura spesso indicata come schierata, non solo i direttori generali, ma la quasi totalità delle nomine sono state effettuate all'unanimità.

Il senatore Falomi ricorda come la Corte costituzionale abbia più volte, e da ultimo con la ricordata sentenza n. 420 del 1994, chiarito che la preminenza degli obiettivi di imparzialità e pluralismo nell'informazione televisiva, non solo pubblica ma anche privata, deriva dalla peculiarità del mezzo per cui - diversamente da quanto avviene nel settore della

carta stampata, per la quale non a caso è ritenuto prevalente il principio della libertà di informazione – il messaggio televisivo ha una particolare forza di penetrazione e di suggestione.

La Corte costituzionale inoltre ha posto in rilievo i rischi derivanti per la realizzazione di tale pluralismo dalla limitatezza delle frequenze.

Nel momento in cui la televisione privata è sottoposta ad una condizione di monopolio da parte di una azienda che fa capo al Presidente del Consiglio, è evidente che sarebbe tanto più necessario non solo salvaguardare il pluralismo nel servizio pubblico, ma anche promuovere la presenza sul mercato della televisione pubblica cui la salvaguardia di questo pluralismo è affidata.

Per questo motivo, pur se è certamente condivisibile l'aspirazione del presidente Baldassarre ad una televisione di qualità, va anche evitato il rischio di costruire una televisione pubblica come quella americana, di elevata qualità e che incontra il favore della classe intellettuale ma che ha un'*audience* limitatissima.

Sarebbe quindi necessaria una inversione di tendenza rispetto ad una certa perdita di spirito competitivo che si riscontra nella gestione della RAI negli ultimi tempi, si pensi al festival di Sanremo che ha costituito l'occasione per la promozione gratuita di taluni programmi del concorrente: in questo senso ci sarebbe da chiedersi se la scelta del dottor Saccà come direttore generale, che la stampa dà in questi giorni quasi per compiuta, possa rappresentare un segnale positivo in questo senso, specialmente se si considera che la scelta di questo dirigente, peraltro di elevata e riconosciuta professionalità, sembrerebbe contrastare sia con quanto affermato dal presidente Baldassarre circa l'auspicabile non riconoscibilità politica di conduttori e di dirigenti della RAI – dal momento che proprio ieri il dottor Saccà ha fatto una pubblica dichiarazione di voto – sia con la politica, anch'essa preannunciata dal presidente Baldassarre, di riduzione dell'*outsourcing* che invece è stata perseguita con molta determinazione da RAIUNO negli ultimi anni.

Rispondendo ad una richiesta del deputato STERPA, il presidente PETRUCCIOLI fa presente che, in assenza di previsioni specifiche nel regolamento della Commissione, si dovrebbe ritenere applicabile quale limite per gli interventi di discussione generale, quello di venti minuti previsto dal Regolamento del Senato. È peraltro auspicabile, considerato anche l'elevato numero di iscritti a parlare, che i Commissari si sforzino di ridurre i tempi degli interventi.

Il deputato MERLO esprime in primo luogo apprezzamento per gli obiettivi illustrati dal presidente Baldassarre di promozione della imparzialità e del pluralismo dell'informazione, nonché di valorizzazione delle risorse interne all'azienda.

Egli ritiene però indispensabile che il nuovo Consiglio di amministrazione rifletta sul contesto nel quale dovrà operare le sue scelte, in un sistema radiotelevisivo cioè alquanto anomalo, dove alla salvaguardia del

pluralismo nell'azienda concessionaria del servizio pubblico è assicurato anche il compito di evitare che l'intero sistema televisivo finisca per fare riferimento per via di controllo patrimoniale e politico ad un unico editore.

In questo senso egli ritiene che le intenzioni manifestate dal presidente Baldassarre saranno sottoposte a verifica già dalle nomine che saranno effettuate nei prossimi giorni, dal momento che i direttori di rete e di testata dovranno assicurare impeccabili credenziali di professionalità di equilibrio e di indipendenza, e da questo punto di vista appare quanto mai infelice l'intervista rilasciata al Corriere della sera, da quello che i media indicano come il direttore generale *in pectore*.

Il deputato PECORARO SCANIO esprime apprezzamento per l'intervento del presidente Baldassarre. Egli ritiene infatti che non si possa negare come la storica dipendenza della RAI dal potere politico abbia di fatto impedito il conseguimento di un soddisfacente livello di imparzialità e di pluralismo, e se questo è certamente un vizio di origine della RAI, non vi è dubbio che anche il centrosinistra è stato incapace di assicurare una svolta nella passata legislatura.

Se dunque il nuovo Consiglio di amministrazione vorrà realmente perseguire gli obiettivi indicati dall'esposizione programmatica del professor Baldassarre non potrà che avere l'apprezzamento suo e dei Verdi, i quali si pongono verso i nuovi organi direttivi della RAI senza alcun pregiudizio.

Bisogna però chiarire quale debba essere la natura del pluralismo da perseguire; lo stesso criterio della prevalente unanimità che ha guidato le decisioni dei precedenti Consigli di amministrazione non deve essere considerato di per sé garanzia di equilibrio e di pluralismo, dal momento che l'unanimità ben può nascondere un mero accordo di lottizzazione tra le forze politiche in cui si riconoscono i consiglieri: in realtà confinare il principio del pluralismo al mero equilibrio tra i partiti appare decisamente riduttivo, dal momento che la RAI sarà veramente pluralista quando saprà dare voce alla pluralità dei soggetti che agiscono nella società italiana, ai movimenti, alle associazioni di volontariato, al terzo settore.

Ma la RAI si ispirerà realmente a principi di pluralismo anche se garantirà la vitalità del mercato televisivo italiano, evitando accordi di cartello espliciti o taciti con Mediaset diretti ad impedire la nascita di nuovi poli televisivi, e se saprà realmente concorrere con il competitore privato.

Vi è piuttosto ragione di temere che il conseguimento dell'obiettivo di una informazione radiotelevisiva imparziale e non targata politicamente sarà piuttosto arduo, in quanto sarà difficile reperire all'interno delle risorse umane dell'azienda giornalisti che abbiano sempre rifiutato di rifugiarsi sotto l'ombrello protettivo di affiliazioni politiche, magari mutevoli secondo la maggioranza del momento.

Il senatore NANIA esprime vivo consenso con le linee programmatiche esposte dal presidente Baldassarre, ed in particolare con l'obiettivo di

depoliticizzare la RAI. Si tratta in realtà di passare da un modello di utilizzazione del servizio pubblico per la costruzione di un consenso di tipo elettorale, ad un modello in cui l'obiettivo dell'azienda, come bene ha sottolineato il presidente Baldassarre, dovrà essere la costruzione di un consenso intorno a valori condivisi dalla collettività nazionale.

Fin dalla sua nascita in realtà la RAI ha rappresentato agli occhi della partitocrazia un importante strumento di orientamento politico-elettorale, e questa distorsione di parte operata sul servizio pubblico non ha neanche trovato contemperamento nella rappresentanza di tutti i soggetti politici, dal momento che la Destra ne è stata esclusa per decenni.

Purtroppo l'opposizione, che si sente nella posizione di chi ha tutto da perdere da qualsiasi modifica degli assetti vigenti nella RAI, non sembra disponibile a partecipare a questo processo di rinnovamento; ne sia ad esempio il rifiuto, per la prima volta, di eleggere all'unanimità il Presidente del Consiglio di amministrazione, rifiuto dettato da preoccupazioni di garanzia politica che appaiono pretestuose nel sistema policentrico di governo del servizio pubblico configurato dalla legge, e che vede tra l'altro la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi presieduta da un esponente dell'opposizione.

Il senatore Nania conclude osservando quanto sia mai singolare fare una colpa al presidente Baldassarre di quella mancanza di unanimità che è dipesa dalla decisione dei due consiglieri che gli hanno fatto mancare il voto.

Il deputato GENTILONI SILVERI manifesta vivo interesse per gli obiettivi espressi dal presidente Baldassarre.

Egli ritiene peraltro che una valutazione sulle possibilità e sulle strade per giungere ad una effettiva promozione dell'indipendenza, dell'imparzialità e del pluralismo del servizio radiotelevisivo richieda il chiarimento delle opinioni del Presidente del nuovo Consiglio di amministrazione su alcuni punti essenziali.

In primo luogo egli si riallaccia ad alcune affermazioni fatte nella recente intervista al «Corriere della sera» dal dottor Saccà il quale, oltre alla nota dichiarazione di voto, ha raccontato un aneddoto circa una misteriosa telefonata giunta due settimane fa, in cui gli si dava per realizzata – nel contesto del Consiglio di amministrazione che in quel momento sembrava realizzarsi – la sua nomina a direttore generale, aneddoto che farebbe pensare come l'autonomia del Consiglio di amministrazione sia limitata da fattori esterni, che consentono già da settimane agli organi di stampa di avventurarsi in previsioni sugli organigrammi della nuova RAI.

In secondo luogo sarebbe necessario che il Consiglio chiarisse come la scelta dei supremi organi direttivi della RAI secondo criteri di continuità possa conciliarsi con la svolta aziendalistica e di autoproduzione auspicata dal Presidente Baldassarre, quando una recente inchiesta del quotidiano «Libero» ha messo in luce l'onerosità e la mancanza di ritorno economico delle politiche di esternalizzazione produttiva perseguite nell'ultimo periodo in particolare da alcuni settori della RAI.

Infine egli chiede al presidente Baldassarre di far conoscere le sue valutazioni, sia come giurista, sia come presidente della RAI, sugli effetti per le condizioni di competitività della RAI sul mercato televisivo e per il pluralismo dell'informazione determinati dal particolare assetto del sistema mediatico italiano, che vede il polo privato sostanzialmente nella proprietà del Presidente del Consiglio.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente ai colleghi l'opportunità di concludere l'odierno dibattito prima della riunione del Consiglio di amministrazione della RAI già prevista per le ore 11 di domani, nella quale si nominerà il nuovo direttore generale. Egli propone quindi di proseguire la seduta in corso fino alle ore 14,30 e di aggiornarsi alle 20,30.

Dopo una discussione cui partecipano il senatore DEL TURCO e i deputati LANDOLFI e STERPA, il professor BALDASSARRE manifesta la propria disponibilità di chiedere ai colleghi di posticipare la riunione del Consiglio di amministrazione.

La Commissione conviene di non convocare la seduta notturna e di anticipare alle 13,30 la seduta di domani già convocata per le ore 14.

Il senatore LAURIA condivide l'auspicio in favore di un maggiore pluralismo e di una minore parzialità nell'informazione effettuata dalla RAI, auspicio che ovviamente deve valere per tutti i conduttori ed in particolare per quelli come Bruno Vespa, che sono più presenti in video e che proprio per questo hanno maggiori responsabilità.

Del resto la delicatezza del ruolo esercitato dal sistema radiotelevisivo nella salvaguardia degli equilibri democratici e la conseguente necessità che esso non finisca sotto il dominio pieno e incontrollato di piccoli gruppi di potere è stata da anni denunciata con chiarezza da quel giornalismo americano che giustamente il presidente Baldassarre indica come un esempio da seguire, anche se naturalmente non si può dimenticare come dagli Stati Uniti sia venuto anche l'esempio negativo di una televisione dominata dalle esigenze del mercato pubblicitario che insegue l'*audience* con programmi di bassa qualità, che promuove il consumismo, che si disinteressa della costruzione di un sistema di valori condivisi.

Il deputato LANDOLFI esprime vivo apprezzamento per l'intervento del presidente Baldassarre e sottolinea l'ipocrisia delle critiche mosse dall'opposizione all'incauta dichiarazione di preferenza politica del dottor Saccà, laddove in passato si sono visti addirittura dirigenti RAI nominati responsabili della campagna elettorale della coalizione del centrosinistra.

L'unico punto sul quale egli ritiene di essere in parziale dissenso dal presidente Baldassarre è l'auspicio da egli manifestato che la RAI sia non solo sottratta all'influenza dei partiti, ma anche sottoposta ad un processo di depolitizzazione; a suo parere invece l'azienda di servizio pubblico deve avere una propria politica, che si sostanzia in un progetto culturale

diretto a favorire quella costruzione di valori condivisi dalla comunità nazionale ricordata dallo stesso presidente.

Bisogna in realtà segnare una forte discontinuità rispetto ad un modello di RAI il cui progetto politico coincideva con uno schieramento partitico, una RAI che è stata utilizzata come strumento di campagna elettorale attraverso l'oculata sinergia di falsa satira, falsi comici e falsi giornalisti. La prova del resto della connotazione politica della passata gestione dell'azienda è data dal fatto che l'ex presidente Zaccaria si è immediatamente proposto come *leader* del movimento di contestazione della nuova dirigenza dell'azienda, un'azienda che la Sinistra sente come sua proprietà e di cui teme la modifica degli assetti.

In realtà è necessario restituire credibilità alla RAI prima di tutto presso i cittadini che giustamente hanno colto la natura di strumento partigiano della lotta politica che essa era venuta assumendo negli ultimi anni.

Il deputato STERPA ritiene inopportuno sottoporre ad una critica serata e puntuale, che spesso sconfinava nel processo alle intenzioni, un Consiglio di amministrazione appena insediato.

Egli esprime comunque una piena condivisione degli obiettivi indicati dal presidente Baldassarre, anche se non se ne nasconde la difficoltà di realizzazione, dal momento che la funzione servente del potere politico e dei partiti è connaturata alla RAI fin dalla sua nascita.

Egli assicura peraltro il sostegno suo personale e di Forza Italia all'azione di rinnovamento prefigurata dal presidente Baldassarre, facendo presente peraltro che egli saprà essere anche più critico dell'opposizione laddove si riscontrasse una stanca riproduzione delle vecchie metodologie di gestione dell'azienda di tipo clientelare.

Il senatore BONATESTA esprime vivo apprezzamento per le dichiarazioni del presidente Baldassarre, di cui apprezza in particolare il richiamo alla necessità che un servizio pubblico promuova valori sociali e culturali unificanti in un paese che è già troppo diviso al suo interno.

L'oratore chiede poi in particolare al presidente Baldassarre quali siano i suoi intendimenti riguardo al problema dei rapporti fra TV e minori, considerando in particolare il sostanziale fallimento del cosiddetto codice di autoregolamentazione.

Il deputato GIULIETTI ritiene condivisibili gli obiettivi indicati dal presidente Baldassarre, specialmente per quanto riguarda l'impegno a superare un regime lottizzatorio al quale peraltro tutti i partiti, compresa la stessa Destra, hanno partecipato in passato.

Egli ritiene peraltro che il Consiglio di amministrazione della RAI dovrebbe riflettere sui rischi a cui si espone decidendo di procedere a maggioranza alla nomina del direttore generale e degli altri organi direttivi, e questo indipendentemente da qualsiasi giudizio personale sul dottor

Saccà di cui egli conosce da anni le grandi doti professionali, o di altri dirigenti.

Una scelta non unitaria, infatti, crea di per se sospetti di eterodirezione politica che sono tanto più gravi in una fase in cui sarebbe necessario rilanciare l'immagine di un'azienda autonoma e competitiva, un'azienda che persegue l'innovazione e la crescita sul mercato – e sarebbe in proposito interessante conoscere il parere del Presidente sulla bocciatura dell'accordo tra RAIWAY e Crown Castle – un'azienda che con la sua dinamicità metta in crisi l'anomalia del sistema, rappresentata da Silvio Berlusconi e del suo potere politico-mediatico.

Il deputato Giuseppe GIANNI esprime vivo apprezzamento per la relazione del professor Baldassarre, mentre si dichiara deluso dall'atteggiamento dell'opposizione, che sembra voler imbastire un processo alle intenzioni del nuovo Consiglio di amministrazione arrogandosi un diritto di ingerenza nella gestione della RAI.

È invece necessario una netta rottura con il passato, così da realizzare un servizio pubblico realmente indipendente dalla politica e dai partiti, specialmente nel settore dell'informazione che ha fino ad oggi offerto il triste spettacolo di giornalisti politicamente targati, anche se magari pronti a cambiare affiliazione secondo le mutevoli vicende della politica.

Il seguito dell'audizione è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PETRUCCIOLI comunica che la convocazione della Commissione per la seduta di domani mercoledì 13 marzo 2002, già prevista alle ore 14, è anticipata alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 12 MARZO 2002

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

La seduta inizia alle ore 13,10.

Il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni, su cui si apre un dibattito, nel quale intervengono i senatori GIULIANO, BRUTTI e MALENTACCHI e i deputati CICCHITTO, CALDAROLA e GAMBA.

La seduta termina alle ore 14.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

MARTEDÌ 12 MARZO 2002

10ª seduta

Presidenza del Presidente

Roberto CENTARO

indi della Vice Presidente

Angela NAPOLI

La seduta inizia alle ore 10,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 5 marzo ha deliberato – ai sensi dell'articolo 6 della legge istitutiva e dell'articolo 25 del Regolamento interno – di nominare consulenti della Commissione l'ispettore P.S. Annibale Conforti e il sottotenente a riposo della Guardia di Finanza Carmelo Pizzurro; l'Ufficio di Presidenza, nella seduta tenutasi stamane, ha altresì nominato consulenti (addetti all'Archivio) i sottufficiali della Guardia di Finanza, maresciallo Maurizio La Serra e maresciallo Antonino Andaloro.

Rende noto di aver inviato a tutti i componenti della Commissione una proposta di Regolamento dell'attività dei Comitati, che potrà essere esaminata in una prossima seduta plenaria.

Ha altresì comunicato la sua partecipazione ad una serie di convegni ed incontri che si svolgeranno nel mese di marzo, e ai quali sono invitati i commissari che vorranno aderire alle iniziative indicate nel programma che è stato loro inviato.

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nella odierna riunione ha rinviato all'8, 9 e 10 aprile il sopralluogo a Reggio Calabria, e al 23 e 24 aprile il sopralluogo a Palermo; ha deliberato altresì che si riunirà nuovamente nella mattinata di martedì 19 marzo per definire il programma dei lavori della Commissione per i prossimi mesi.

Infine comunica che sono giunti documenti, il cui elenco è in distribuzione, e che sono acquisiti agli atti della Commissione.

SEGUITO AUDIZIONE DEL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA, DOTTOR PIERO LUIGI VIGNA

Il PRESIDENTE dà la parola ai deputati VENDOLA e MINNITI e ai senatori VIZZINI, NOVI e BRUTTI, i quali chiedono al dottor Vigna di approfondire taluni temi trattati nella seduta del 5 marzo.

Il dottor VIGNA risponde ai quesiti posti in corso di seduta, nonché a quelli pervenuti per iscritto dal senatore AYALA (impossibilitato a partecipare alla seduta) e dai deputati MARAN, LEONI e Angela NAPOLI.

Il PRESIDENTE, atteso che diversi commissari si sono iscritti a parlare e che concomitanti ed improrogabili impegni del Procuratore non consentono la prosecuzione della seduta, ringrazia il dottor Vigna rinviando il seguito dell'audizione.

La seduta termina alle ore 12,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MARTEDÌ 12 MARZO 2002

Presidenza del Vice Presidente

Antonio MONTAGNINO

indi del Presidente

Maria BURANI PROCACCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Roberto TORTOLI.

La seduta inizia alle ore 20,30.

RISOLUZIONI

7-00071 Giacco ed altri. – In materia di città amiche dei bambini

(Discussione e approvazione nel testo riformulato)

Antonio MONTAGNINO, *presidente*, dà la parola all'onorevole Giacco per l'illustrazione della risoluzione.

Il deputato Luigi GIACCO (DS-U), nell'illustrare la risoluzione in titolo, che ha il merito di puntare l'attenzione sulla normalità della vita dei bambini e non sulla patologia, ripercorre le varie tappe che, a partire dalla Conferenza dell'ONU di Istanbul del 1996, per arrivare alla legge n. 285, di cui è stato relatore, ai provvedimenti in tema di violenze sui minori, di stupro, di turismo sessuale, fino al piano d'azione per l'infanzia e l'adolescenza ed all'istituzione, nel 1998, di un sito Internet dove sono raccolte le esperienze in materia di città amiche dei bambini, hanno condotto all'istituzione del Premio per i comuni italiani. Ritiene che quest'esperienza, unica nel suo genere, debba essere portata alla Conferenza internazionale di New York come contributo che l'Italia può offrire, anche allo scopo di indurre altri parlamenti a percorrere la stessa strada.

Il senatore Rossana Lidia BOLDI (LNP) ritiene che la risoluzione possa senz'altro essere condivisa, anche perché si rivolge ad una platea

di bambini normali, che sono la maggioranza dei bambini italiani. Inoltre, pur riconoscendo che il precedente Governo ha sempre prestato grande attenzione alle politiche giovanili, in base alla sua precedente esperienza di amministratore comunale ha dovuto invece constatare che purtroppo le amministrazioni di sinistra hanno sempre privilegiato l'istituzione di centri di aggregazione rivolti ai problemi dei bambini disagiati, trascurando moltissimo le tematiche della normalità. Chiede, infine, che dalla terza premessa della risoluzione vengano soppresse le parole: «e nonostante il visto della Corte dei conti, il nuovo Governo ha rallentato l'attuazione della legge e sono trascorsi ben sei mesi prima della pubblicazione del decreto;» in quanto solo a tale condizione darebbe il proprio voto favorevole alla risoluzione.

Il senatore Flavio TREDESE (FI) nel concordare con la collega Boldi sull'opportunità di sopprimere la parte della premessa indicata, sottolinea la positività del fatto che la risoluzione appunta la propria attenzione sulle situazioni di normalità e non su quelle che comunemente vengono definite di disagio, cosa che peraltro gli è accaduto di vivere anche nel momento in cui ha svolto la funzione di sindaco di un comune, quando si agisce spesso sull'onda dell'emergenza, senza riuscire a fare opera di prevenzione. Ritiene che in futuro, con il concorso soprattutto delle scuole, si potrebbero elaborare progetti grazie ai quali i ragazzi possano vivere nell'agio e non finiscano nel disagio.

Il senatore Gaetano FASOLINO (FI) si ritrova in pieno nella risoluzione presentata dal collega Giacco, pur concordando con l'osservazione della senatrice Boldi: se l'indicazione da questa sottolineata verrà accolta, preannuncia che il gruppo di Forza Italia non avrà difficoltà a dare il proprio voto favorevole alla risoluzione.

Il senatore Francesco CARELLA (VERDI-U) esprime l'avviso favorevole del gruppo dei Verdi sulla risoluzione dell'onorevole Giacco, risoluzione della quale condivide le finalità, così come condivide le iniziative già intraprese in materia nella scorsa legislatura, iniziative che si augura continueranno in futuro a sostegno di attività in grado di mettere in luce gli aspetti positivi dell'infanzia. Auspica che la Commissione non commetta l'errore di rincorrere lo *scoop*: intende dire che forse essa si sta occupando troppo di argomenti come la pedofilia e la pornografia, mentre sarebbe il caso di riflettere su quale ruolo possa svolgere in positivo nei confronti dell'infanzia. Infine, riterrebbe utile conoscere quanta parte delle previsioni contenute nella legislazione davvero avanzata in materia sia stata realizzata sul territorio, atteso che soprattutto per le regioni meridionali tali previsioni normative talvolta risultano essere solo dei sogni.

Il senatore Antonio ROTONDO (DS-U) sottolinea come la risoluzione in esame affronti un argomento che sta diventando sempre più im-

portante. La stragrande maggioranza delle città italiane sono medio-piccole e, fino qualche decennio fa, erano a misura d'uomo e ovviamente di bambino. Oggi invece tale situazione è del tutto cambiata, per cui si pone la necessità di creare di nuovo delle città che diano ai bambini la possibilità di vivere la propria esistenza in condizioni migliori anche sotto il profilo della sicurezza e della salute, visti gli alti tassi di inquinamento registrati soprattutto dalle città del nord.

L'onorevole Carla MAZZUCA (MARGH-U) sottolinea l'attualità e la modernità degli argomenti trattati nella risoluzione: parlare di forum internazionale su queste tematiche significa pensare anche a città ben più difficili e disagiate di quelle del mondo occidentale. Inoltre, la risoluzione coglie un aspetto del problema che è tutto italiano, in quanto molti dei bambini che nascono in Italia sono figli di persone originarie di altri paesi, il che comporta un «ammodernamento» del tema delle città amiche. Infine, suggerisce che come termine per organizzare il forum internazionale si stabilisca l'autunno, non la primavera del 2002.

L'onorevole Tiziana VALPIANA (RC) ringrazia il collega Giacco per aver posto all'attenzione della Commissione un tema così importante e, per suo tramite, desidera ringraziare anche il collega Calzolaio che ha iniziato a lavorare attorno a questo tema quando era sottosegretario all'ambiente. Negli ultimi anni ha seguito i progetti dell'UNICEF in materia e, ad esempio, ha potuto constatare che in una realtà difficile come quella della città di Calcutta sono state fatte delle realizzazioni sconvolgentemente progressiste. Invita, inoltre, a valutare l'opportunità di una audizione con i responsabili dell'ufficio dell'UNICEF che si occupa di queste tematiche e che ha sede a Firenze. Infine, dà conto delle realtà quanto mai avanzate che ha potuto visitare a seguito della partecipazione al forum sociale mondiale di Porto Alegre, realtà dalle quali si può trarre qualche utile spunto anche per innovare le città italiane.

L'onorevole Anna Maria LEONE (UDC) considera la risoluzione presentata come la prima occasione per iniziare un percorso diverso in cui affermare e promuovere la normalità della condizione dei bambini e delle famiglie. Concorda con la collega Boldi sull'opportunità di sopprimere la parte della premessa indicata ed invita a non fermarsi qui, ma a coinvolgere scuole, giovani, comuni italiani, per esempio prevedendo uno scambio di esperienze con l'ANCI.

L'onorevole Roberto TORTOLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*, tranquillizza innanzitutto la Commissione sulla posizione del Ministero dell'ambiente in questa materia, in quanto, nel momento in cui ha assunto le sue funzioni, si è messo in contatto con l'amico Calzolaio, dal quale ha avuto un passaggio di consegne ed è stata proprio questa circostanza a causare il ritardo di cui si parla nella risoluzione, passaggio che a suo avviso potrebbe anche rimanere nel testo

della stessa. Infatti, il Ministero dell'ambiente sta progressivamente modificandosi ed il suo ruolo diventa sempre più trasversale rispetto ai fatti che avvengono in campo nazionale ed internazionale. È profondamente convinto del fatto che sia necessario parlare della condizione di normalità dei bambini, non fermandosi soltanto ai fatti eccezionali cui pure la cronaca dà ampio risalto.

Infine, preannuncia di lasciare alla Commissione la documentazione di ciò che il Ministero sta facendo in materia; si tratta della proposta di forum internazionale «verso città amiche delle bambine e dei bambini», nonché di un appunto relativo ai premi per il miglior progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini e per l'iniziativa più significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini da assegnarsi ai comuni italiani. Ritiene che forse bisognerebbe andare anche al di là dei vari progetti e chiedersi se sia opportuno che riceva un premio una città che ha presentato un bel progetto ma che ha tassi di inquinamento molto alti. È evidente, infatti, che, se non si arriva ad un patto globale sulla sostenibilità, se i paesi in via di sviluppo non vengono aiutati a non commettere gli errori che quelli sviluppati hanno commesso, il pianeta non sarà in grado di reggere.

Antonio MONTAGNINO, *presidente*, prende atto che non vi sono altre osservazioni o preannunci di dichiarazioni di voto. Dà quindi la parola all'onorevole Giacco, presentatore della risoluzione.

Il deputato Luigi GIACCO (DS-U), nel chiarire che il passaggio di cui alcuni colleghi hanno chiesto la soppressione era solo una constatazione dello stato di fatto, si dichiara comunque disponibile ad toglierlo dalle premesse della risoluzione.

Il senatore Antonio MONTAGNINO (MAR-DL-U), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, preannuncia il proprio voto favorevole e si dichiara soddisfatto dell'intervento svolto dal sottosegretario Tortoli.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, pone in votazione la risoluzione.

La Commissione approva all'unanimità la risoluzione nel testo riformulato (v. Allegato).

La seduta termina alle ore 21,10.

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 21,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Comunicazioni del presidente in relazione alla Sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in materia di infanzia (New York, maggio 2002)

(Svolgimento e conclusione)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, desidera innanzitutto dar conto del fatto che l'assessorato all'ambiente della regione Lazio, prendendo spunto dalle prossime iniziative di carattere nazionale ed internazionale sulle tematiche relative allo sviluppo sostenibile e ai diritti per l'infanzia, sta avviando un progetto pilota di valorizzazione dei parchi regionali presenti all'interno del territorio del comune di Roma. Tale iniziativa è finalizzata a migliorare il sistema di fruizione e visita delle aree protette di interesse naturale, alla creazione di spazi didattici per il gioco, soprattutto per i bambini, ed allo sviluppo di nuove iniziative di educazione ambientale. Chiede ai colleghi di valutare questa iniziativa nonché l'opportunità di promuoverla presso tutte le altre regioni italiane.

Dà quindi lettura delle comunicazioni in titolo.

Premessa

La sessione straordinaria è una riunione senza precedenti dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata a bambini e adolescenti di tutto il mondo.

Essa riunirà capi di Stato e di governo, organizzazioni non governative, soggetti pubblici e privati in vario modo interessati alla tutela dei diritti dei minori, con la partecipazione degli stessi bambini e adolescenti.

La sessione si terrà dall'8 al 10 maggio 2002, a seguito del rinvio della precedente convocazione del 19 settembre 2001, dovuto alle note tragiche vicende che hanno colpito gli Stati Uniti in quel periodo.

Il 30 settembre 1990, in occasione del Vertice mondiale per l'infanzia, tenutosi a New York, 71 tra capi di Stato e di governo e altri 88 delegati di alto livello, firmarono la Dichiarazione mondiale in favore della sopravvivenza, la tutela e lo sviluppo del bambino e adottarono un Piano di azione diretto a fissare un complesso di obiettivi concreti nel quadro di uno scadenziario preciso.

Spesso si dice che nelle conferenze delle Nazioni Unite, «*goals are ever set but never met*» e che gli impegni sulla carta non vedono mai traduzione in concreto. Al contrario, il Vertice mondiale del 1990 si è caratterizzato per le sue sistematiche procedure di *follow up* e il rigoroso monitoraggio, tanto che l'elenco delle azioni di *follow up* continua a crescere: tra di esse figura la predisposizione da parte di 155 paesi di piani di azione nazionali diretti a implementare gli obiettivi fissati nel Vertice.

Tra i vari obbiettivi il Piano stabiliva di:

1. migliorare le condizioni di vita e le opportunità di sopravvivenza dei bambini agevolando l'accesso ai servizi sanitari per donne e bambini;

2. ridurre la diffusione delle malattie prevenibili;
3. rafforzare le possibilità di fruire di un'istruzione adeguata;
4. assicurare una migliore qualità della vita e una migliore alimentazione;
5. proteggere i bambini in situazioni di pericolo.

L'impegno di raggiungere gli obiettivi del Vertice mondiale ha permesso di porre i bambini e i loro diritti al primo posto tra le priorità mondiali.

La sessione straordinaria fa parte delle attività di *follow up* del Vertice mondiale del 1990.

Oggetto della sessione straordinaria sarà appunto una verifica circa il raggiungimento di tali obiettivi nel corso degli 11 anni trascorsi dal Vertice, le eventuali manchevolezze occorse e i modi per superarle, le nuove questioni nel frattempo sorte, dovute alla rapida evoluzione delle vicende mondiali, nonché la assunzione di nuovi impegni a carico dei diversi Stati e la individuazione delle risorse umane e finanziarie per il loro assolvimento nel corso del prossimo decennio.

In sostanza, dalla sessione dovranno scaturire una puntuale agenda con un elenco di precisi obiettivi e un piano di azione, diretti ad assicurare tre risultati essenziali:

1. le migliori opportunità per l'inizio della vita per ciascun bambino;
2. una istruzione di base di buona qualità;
3. le migliori opportunità per ogni bambino, specie se adolescente, per la partecipazione significativa alla vita della sua comunità.

Considerazioni

La Commissione Parlamentare per l'infanzia, nell'aderire al Piano e alle azioni d'intervento indicate dall'ultimo Vertice mondiale dedicato ai bambini e agli adolescenti, svoltosi a New York il 30 settembre del 1990, intende promuovere una iniziativa per dare un particolare contributo al raggiungimento di uno dei tre risultati ritenuti essenziali dall'Assemblea delle Nazioni, ovvero quello di assicurare *le migliori opportunità per ogni bambino, specie se adolescente, per la partecipazione significativa alla vita della sua comunità*. In tal senso, avendo colto in questa enunciazione la necessità sociale di preservare l'integrità affettiva e cognitiva dei più piccoli da sollecitazioni disaggreganti, intende dedicare una giornata di studio al tema del bambino virtuale; volendo con questo indicare un'analisi dei fattori e dei comportamenti che possono modificare le strutture genetiche dei sentimenti e la vita relazionale delle giovani generazioni, con riferimento all'uso e ai percorsi di influenza delle nuove tecnologie dell'informazione, della comunicazione multimediale e dell'intrattenimento.

Nella seconda metà degli anni novanta l'evoluzione dei computer e delle reti telematiche ha messo a disposizione di un numero progressiva-

mente crescente di persone in tutto il mondo non più solo potenti strumenti di calcolo e di elaborazione dei dati, ma anche nuove vie e nuove modalità per accedere alla conoscenza, socializzare, divertirsi, lavorare, creare.

I nuovi fenomeni psicologici e, in alcuni casi psicopatologici, correlati alla diffusione di Internet, dei videogiochi e della realtà virtuale ci sollecitano a riflettere sulle dinamiche delle esperienze possibili nel cyberspazio, sulle nuove identità e i nuovi ruoli che si creano all'interno delle esperienze virtuali e sulla condizione di coloro, soprattutto bambini e adolescenti, che sono, tra tutti, i soggetti più esposti alla complessità e al forte impatto delle trasformazioni in corso.

Ciascuno di noi deve interrogarsi sulla saggezza necessaria per apprezzare le opportunità che lo sviluppo della moderna tecnologia della comunicazione offre e, riconoscendo nello stesso tempo, le sfide che il progresso inevitabilmente pone. Come l'Istruzione Pastorale *Aetatis novae* ci ricorda, «la comunicazione conosce una considerevole espansione che influenza profondamente le culture del mondo nel suo insieme». Possiamo parlare davvero di una «nuova cultura» creata dalle moderne comunicazioni, che coinvolge tutti, in particolare le generazioni più giovani; essa stessa risultato, in gran parte, dei progressi tecnologici che ha suscitato: «nuovi modi di comunicare, con nuovi linguaggi, nuove tecniche e nuovi atteggiamenti psicologici».

Eppure la consapevolezza collettiva rispetto alla rilevanza sociale dei media, in primis della televisione, nei percorsi di crescita degli adolescenti produce continue e periodiche denunce sullo sfondo di un'inquietante possibile relazione tra forme di comportamento criminale e antisociale dei minori e le sovraesposizioni mediatiche farcite di violenza, volgarità e orrore a cui vengono sottoposti, più o meno inconsapevolmente, i ragazzi. Il fenomeno, posto esclusivamente in questi termini, rischia di essere eccessivamente riduttivo rispetto alla sua complessità ma soprattutto di confinare nei margini del ragionamento gli effetti socialmente positivi che hanno appunto i mezzi di comunicazione. Il problema si pone dunque in termini squisitamente politici; l'efficacia della televisione e dei new media in senso anti-sociale o pro-sociale è ampiamente dimostrata. Si tratta di decidere se ha senso e in che misura investire in questa direzione.

Ragionare di qualità pensando ai bambini e agli adolescenti pone un'ulteriore questione: qual è il livello di conoscenza e di attenzione che siamo disposti a offrire loro? qual è l'immagine che abbiamo dei nostri ragazzi? quale posto offriamo loro nella nostra cultura?

Affrontare la questione in questa chiave ci induce a considerare il tema in una dimensione meno «privata» e più reale. Innanzitutto quella di un mercato globale, dominato da grandi compagnie multinazionali produttrici di intrattenimento elettronico che affina quotidianamente le sue strategie per conquistare uno dei segmenti di mercato più appetibili; quello appunto dei minori.

Solo per citare alcuni dati, è giusto sapere che le imprese Americane hanno investito in azioni di marketing rivolte ai minori, una cifra che

sfiora i 25 mila miliardi di lire in cambio di un condizionamento al consumo influenzato dai minori pari a circa 1 milione di miliardi.

Ma gli adolescenti di oggi tendono a diversificare i loro strumenti mediatici ed ecco perché, la ristrutturazione dei mercati in atto tende a produrre intrecci sempre più intimi tra televisione, internet e video games con il fine di allargare il bacino d'utenza potendo contare anche sulla cassa di risonanza offerta dai siti web e dalle chat presenti sulla grande rete.

Questa seduzione esercitata in modo pressante e costante sugli adolescenti ha fatto sì che i giovani siano guidati al consumo dei nuovi media seguendo il richiamo dell'evasione e dell'intrattenimento piuttosto che della ricerca e dell'arricchimento personale.

Spesso l'iniziazione multimediativa del bambino, avviene dunque in risposta a due questioni di fondo; la prima riguarda la presenza di alternative di gioco e di tempo libero la seconda al problema dei genitori e della loro funzione educante. I loro orientamenti ricalcano quindi non tanto delle esigenze personali quanto i canoni di una trasformazione in chiave virtuale della società, in cui anche i rapporti personali vengono vissuti in forma differita, che promuove a rango di supplenza i nuovi mezzi di comunicazione. Ma che ruolo può avere, in quella delicata fase di scoperta del mondo che è la gioventù, la mediazione di uno strumento telematico? È evidente che ci sono dei pro e dei contro. Infatti, sebbene il consumo di realtà sintetiche trovi corrispondenza con le modalità visive del mondo onirico, proprie della sensibilità infantile, lo stesso consumo può esercitare non solo forme di influenza di tipo psicologico come l'isolamento, una percezione romanzata della realtà e di assuefazione alla violenza ma anche culturali; senso estetico elementare, stereotipi sessuali ed etnici, coazione al consumo e una sorta di limitazione dell'esplorazione conoscitiva individuale.

Queste considerazioni definiscono la problematicità del rapporto media e minori su due livelli:

quello strutturale dell'accesso per comprendere come e in che misura i bambini e i ragazzi accedono ai media vecchi e nuovi e quello concernente i contenuti veicolati dai mezzi di comunicazione, dell'influenza che tali contenuti possono esercitare sul modo di percepire la realtà, sul sistema dei valori e sul modello di comportamento dei giovani.

E proprio a partire da queste prime riflessioni di massima, che la Commissione intende dedicare una giornata di approfondimento avvalendosi di qualificate esperienze scientifiche di esperti ed operatori ed avviare un serrato dibattito sul piano delle iniziative possibili da indirizzare a favore delle famiglie e degli educatori del paese.

La seduta termina alle ore 21,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 21,20 alle ore 22,20.

ALLEGATO

7-00071 Giacco ed altri: in materia di città amiche dei bambini nel testo riformulato

La Commissione parlamentare per l'Infanzia,

premessò che:

la legge 23 marzo 2001, n. 93 «Disposizioni in campo ambientale» stabilisce all'articolo 17, comma 7, che il Ministro dell'ambiente assegna il riconoscimento «Città sostenibile delle bambine e dei bambini» e il premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini da attribuire annualmente ai comuni italiani;

tale riconoscimento è stato attuato in via sperimentale nel 1999 e nel 2000. Con grande successo, i premi pur nei limiti delle risorse allora disponibili, si sono rivelati un importante strumento per la diffusione di una cultura rispettosa dell'ambiente e delle esigenze dei cittadini più piccoli, stimolando notevoli e innovative progettualità urbanistiche negli enti locali;

la legge medesima prevedeva inoltre per ciascuno degli anni 2000 e 2001 uno stanziamento di 1.200 milioni di lire;

il Ministro dell'ambiente con decreto 25 ottobre 2001 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001 ha finalmente confermato il premio «Migliore progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini» e il premio «Iniziativa più significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini» ai comuni italiani che partecipano;

impegna il Governo

a consentire un'ampia diffusione dei progetti e delle iniziative premiate;

ad organizzare il Forum Internazionale (2001) «Verso città amiche delle bambine e dei bambini» entro l'autunno 2002, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e l'Unicef, e a realizzare l'edizione 2002 della guida che raccoglie i lavori e i materiali inviati dai partecipanti;

a continuare l'impegno assunto con il decreto di cui sopra anche nei prossimi

anni, sostenendo i progetti dei comuni italiani che sempre più numerosi partecipano al Premio.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 MARZO 2002

48^a seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

(776-A) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo in parte contrario)

Il presidente PASTORE, relatore, propone di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti presentati, ad eccezione degli emendamenti 13.101 e 13.102 tendenti ad attribuire effetti prescrittivi all'attività volta alla costituzione del Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, con il rischio di conseguenti contrasti con le disposizioni costituzionali in materia di competenze regionali.

La Sottocommissione approva la proposta di parere avanzata dal Presidente.

(1125) Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte favorevole con osservazioni, in parte non ostantivo)

Il relatore FALCIER, propone di esprimere un parere conforme a quello già trasmesso alla Commissione di merito lo scorso 27 febbraio, confermando i rilievi inerenti, in particolare, agli emendamenti 1.18, 1.15, 1.23, 1.16, 1.0.1 e 1.0.3, che valgono anche per gli emendamenti 1.423 e 1.0.2.

Sui rimanenti emendamenti, propone di esprimere un parere non ostantivo raccomandando tuttavia il rispetto dei principi, per quanto applicabili, enunciati nelle suddette osservazioni.

La Sottocommissione approva quindi la proposta di parere avanzata dal Relatore.

(673) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BASILE, richiama le disposizioni dell'articolo 117, commi 3 e 5, della Costituzione, che, rispettivamente, includono nella potestà legislativa concorrente la promozione e l'organizzazione di attività culturali e prevedono la competenza delle regioni e delle province autonome a provvedere all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalle norme dello Stato. Rileva al riguardo che l'articolo 2 del disegno di legge di ratifica dell'accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Germania reca una disposizione di principio generale che non toglie spazio alla competenza concorrente delle regioni e propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione approva la proposta del Relatore.

(742) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BASILE, illustra i contenuti dell'accordo tra Italia e Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, osservando che esso contribuisce a creare un quadro giuridico stabile, riprendendo analoghi accordi fatti con altri paesi secondo uno schema collaudato. Il

suo fine è quello di assicurare un trattamento equo e non discriminatorio, considerata anche la rilevanza degli investimenti degli imprenditori italiani in Iran. Sottolinea quindi che il disegno di legge è pienamente compatibile con l'articolo 117, secondo comma della Costituzione che stabilisce la competenza legislativa esclusiva dello Stato in particolare nelle materie della politica estera, dei rapporti internazionali dello Stato, della disciplina della condizione dello straniero in Italia e di ordinamento civile.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge.

La Sottocommissione approva la proposta di parere avanzata dal Relatore

(821) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia Erzegovina sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BASILE, richiamando le considerazioni svolte precedentemente, in sede di esame del disegno di legge n. 742, propone di esprimere un parere favorevole sull'atto in titolo.

Concorda la Sottocommissione.

(1152) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BASILE illustra i contenuti del disegno di legge e ricorda le disposizioni dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* e *o)*, che prevedono la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, nonché in materia di previdenza sociale.

Sottolineata la piena compatibilità del disegno di legge con il quadro costituzionale propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

(1121) *Disposizioni in materia ambientale*, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere su testo ed emendamenti alla 13^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER ricorda che il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati è collegato alla manovra finanziaria 2002. Sottolinea che lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di tu-

tela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, nonché competenza legislativa concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Rilevata la piena compatibilità del disegno di legge in esame e dei relativi emendamenti con l'ordinamento costituzionale, propone di esprimere su di essi parere favorevole.

La Sottocommissione approva la proposta avanzata dal Relatore.

(711) BERGAMO. – Salvaguardia di Venezia e della sua laguna

(890) FALCIER ed altri. – Legislazione speciale di Venezia

(141) TURRONI ed altri. – Disciplina degli interventi per la salvaguardia di Venezia

(1070) BASSO ed altri. – Norme per la salvaguardia di Venezia

(1133) TREU. – Norme per la tutela fisico-ambientale e lo sviluppo socio-economico della Città di Venezia e della sua laguna

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 27 febbraio.

Il relatore MALAN prosegue l'illustrazione delle disposizioni recate dai disegni di legge in titolo, evidenziando alcune osservazioni.

Per quanto concerne il disegno di legge n. 711, all'articolo 1 non appare condivisibile il comma 1, che potrebbe comportare profili di contrasto con le competenze regionali; al comma 2, suscita poi perplessità la previsione che la Repubblica «assicura la vitalità socio-economica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione», che contrasta con le prerogative riservate alle regioni stesse. Il comma 3, inoltre, delinea le competenze dello Stato, della Regione, degli Enti locali e dei soggetti privati nella salvaguardia di Venezia e della sua laguna, introducendo uno schema che se è coerente con l'ordinamento costituzionale appare superfluo, mentre se non fosse pienamente rispondente a quello risulterebbe incostituzionale. Si tratta pertanto di una disposizione il cui esame approfondito va raccomandato alla Commissione di merito.

L'articolo 2, comma 2, reca alle lettere *e)* ed *m)* disposizioni inerenti alle competenze concorrenti di Stato e regioni, rispettivamente in materia di realizzazione di opere portuali e marittime e di esportazione dei fanghi dei canali lagunari e portuali, che andrebbero riformulate in termini di principi fondamentali. La disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 2 individua una facoltà di cui non appare chiara la portata giuridica. Desta perplessità anche la formulazione del secondo periodo di cui al successivo comma 7, dove sarebbe opportuno sostituire la parola «ottengono» con: «richiedono».

All'articolo 3, i commi 2 e seguenti sembrano contraddire la solenne statuizione del comma 1 secondo la quale alla salvaguardia ambientale provvede la Regione Veneto e potrebbero essere condivisi solo in quanto stabiliscono non già condizioni per l'esercizio delle prerogative regionali, bensì prescrizioni per l'intervento di competenza statale. Particolare attenzione deve essere riservata al comma 18, che appare confliggente con le competenze delle regioni e dei comuni.

Anche all'articolo 4, i commi dall'1 al 7 dispongono una regolamentazione di competenze regionali e comunali relativamente al recupero socio-economico della città di Venezia e di Chioggia che suscita perplessità. Il comma 10 del medesimo articolo, inoltre, reca disposizioni in materia di attività produttive che sono da ricondurre alla competenza regionale. Analoghe perplessità suscitano i commi dal 23 al 27, 30, 32 e dal 34 al 37, mentre i commi dal 28 al 31 recano agevolazioni fiscali la cui compatibilità con l'ordinamento comunitario e costituzionale appare dubbia.

Destano perplessità, infine, gli articoli 6 e 7, l'articolo 11 comma 7 e l'articolo 18 comma 2.

Per quanto concerne il disegno di legge n. 890, l'oratore esprime perplessità sulla competenza statale in merito alle disposizioni contemplate dall'articolo 1, comma 2. Al successivo comma 4, non appare chiara la portata giuridica del riferimento ad una riforma generale dei rapporti fra lo Stato e le Regioni.

L'articolo 3 disciplina nel dettaglio interventi di competenza non statale come, al comma 1, lettera *a*), il numero 3) (opere portuali marittime e di difesa del litorale), che sarebbe opportuno sopprimere.

L'articolo 5 comma 4, lettera *c*) prevede inoltre l'erogazione di incentivi economici per garantire adeguati livelli occupazionali di cui è opportuno verificare la compatibilità con l'ordinamento comunitario e con le disposizioni costituzionali in materia di uguaglianza.

Quanto ai disegni di legge n. 1070 e n. 141, il relatore richiama le osservazioni generali suesposte. Particolari perplessità suscita, inoltre, l'articolo 1 del disegno di legge n. 1070, al comma 2, lettera *b*), circa il rispetto delle competenze regionali, e al comma 8, che prevede contributi e facilitazioni che appaiono incompatibili con l'ordinamento costituzionale e comunitario. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 141, appare in particolare meritevole di una più chiara formulazione l'articolo 1, comma 2.

Egli propone, in conclusione, di esprimere un parere favorevole con le osservazioni testè illustrate.

La Sottocommissione approva, quindi, la proposta avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,20.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 MARZO 2002

21^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente Zancan, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

(1180) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare: parere favorevole con osservazioni

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 MARZO 2002

7^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Gubert, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 7^a e 12^a riunite:

(1212) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

alla 10^a Commissione:

(1149) Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 MARZO 2002

54^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 11,25.

(1125) Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

(Parere alla 10^a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 febbraio scorso.

Il relatore ZORZOLI fa presente che sono stati trasmessi gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3 al decreto-legge n. 7 del 2002, in materia di sistema elettrico nazionale. Segnala l'emendamento 1.0.1 del Governo che contiene norme finalizzate a favorire la contendibilità dell'offerta del mercato dell'energia elettrica prevedendo, tra l'altro, che dal 1 ottobre 2002 nessun soggetto può disporre di una quota maggiore del 50 per cento del totale della potenza nominale installata in Italia per la produzione di energia elettrica. A tal proposito, ricorda che la normativa vigente stabilisce che dal 1° gennaio 2003 nessun soggetto può produrre o importare più del 50 per cento del totale dell'energia elettrica prodotta e importata in Italia. Nella proposta emendativa del Governo è altresì previsto che gli impianti di produzione già autorizzati sono mantenuti in stato di perfetta efficienza e sono dismessi previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive. Viene, inoltre, aggiunto un articolo concernente la determinazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico. Occorre, a tal proposito, acquisire ulteriori indicazioni dal Governo al fine di poter

disporre di elementi sufficienti (a partire dall'analisi dei trasferimenti a favore dell'Ente in questione) per esprimere le opportune valutazioni sia sui profili finanziari dell'emendamento, sia per gli altri profili di competenza della Commissione. In merito ai restanti emendamenti, che peraltro presentano un contenuto analogo rispetto all'emendamento proposto dal Governo, occorre, altresì, considerare, oltre agli effetti delle modifiche rispetto all'emendamento 1.0.1, anche se dall'effetto dell'impiego delle risorse raccolte dalla cassa conguaglio per il settore elettrico possano derivare effetti finanziari a carico della finanza pubblica. Segnala infine, il comma 1 dell'articolo 1-*quater* dell'emendamento 1.0.3 che abolisce dal 2002 la *carbon-tax*, sostituendola dal 2003 con un sistema di accise con soglie decrescenti nel tempo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che non vi sono osservazioni in merito ai profili finanziari degli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2. Con riferimento, invece, all'emendamento 1.0.3, esprime avviso contrario sull'articolo 1-*quater* in quanto comporta oneri non quantificati e privi di copertura, precisando, tuttavia, che una opportuna riformulazione potrebbe consentire di superare i profili finanziari segnalati.

Chiede, infine, ulteriori chiarimenti in merito alla necessità di esprimere il proprio avviso sugli altri emendamenti presentati presso la Commissione di merito.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver precisato che al momento risultano trasmessi dalla Commissione di merito esclusivamente gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3, ritiene opportuno tuttavia sospendere la seduta per effettuare ulteriori verifiche sulla questione.

La seduta sospesa alle ore 11,35, è ripresa alle ore 11,45.

Il presidente AZZOLLINI conferma che oggetto dell'esame sono esclusivamente gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3, trasmessi dalla Commissione di merito.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiarisce che, in merito all'emendamento 1.0.3, i rilievi finanziari indicati potrebbero essere superati, specificando che la sospensione delle aliquote della *carbon-tax* decorre dall'anno 2003.

Al senatore PASQUINI, che chiede alcuni chiarimenti sui profili finanziari segnalati dal relatore rispetto agli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, replica il PRESIDENTE, il quale rileva come le dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo consentano di procedere all'espressione di un parere non ostativo.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sull'emendamento 1.0.3 a condizione, ai sensi dell'articolo 81

della Costituzione, che al comma 1 dell'articolo 1-*quater* dopo le parole: «non si applicano» siano aggiunte le seguenti: «a partire dal 2003». Esprime, altresì, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

La seduta termina alle ore 12.

55ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino

La seduta inizia alle ore 16.

(1180) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta del provvedimento per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare. Per quanto di competenza, fa presente che non è stata predisposta la relazione tecnica in quanto, come indicato nella relazione di accompagnamento, dal provvedimento non derivano nuove o maggiori spese, posto che l'articolo 3, concernente disposizioni per l'emersione dal lavoro irregolare, sembra suscettibile di comportare un effetto finanziario positivo (conseguente alla prevedibile maggiore adesione al programma di emersione) più che sufficiente a compensare un differimento all'anno 2004 del gettito atteso (valutato in circa 423 milioni di euro per l'anno 2002 e 15 milioni di euro per il 2003). Come segnalato dal Servizio del bilancio, sembra necessario acquisire ulteriori chiarimenti in merito alle ipotesi utilizzate nella stima degli effetti positivi derivanti dalla maggiore adesione al programma di emersione: occorre, a tal fine, valutare l'opportunità di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO giudica non necessaria la predisposizione di una apposita relazione tecnica, in quanto gli elementi

di quantificazione richiesti sono ampiamente riportati nella relazione introduttiva al provvedimento.

Dopo che il PRESIDENTE ha segnalato che gli elementi di quantificazione richiamati dal rappresentante del Governo non si configurano, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale, come una relazione tecnica, la Sottocommissione delibera di chiedere al Governo la predisposizione di tale documento, ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1182) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore ZORZOLI fa presente che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, concernente disposizioni per assicurare la funzionalità degli enti locali. Per quanto di competenza, segnala nell'articolo 2 l'utilizzo di 20 milioni di euro a valere sul fondo ordinario per province e comuni per l'anno 2002 (in base alla legislazione vigente), per il finanziamento delle unioni di comuni relativamente all'anno 2001. Come indicato dal Servizio del bilancio, posto che detto stanziamento è compreso in un capitolo di bilancio riferito al complesso dei comuni e delle province, occorrerebbe esplicitare rispetto a quale altra finalizzazione verrebbe operata una corrispondente diminuzione. Ove ciò non fosse specificato, l'utilizzo delle risorse del citato fondo verrebbe a configurarsi come una copertura su stanziamenti di bilancio vietata dalle norme di contabilità. In merito all'articolo 3, segnala che dalle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, potrebbe derivare l'indebolimento ulteriore del vincolo di crescita delle spese correnti, mediante l'esclusione di una serie di aggregati dalle spese correnti il cui incremento deve rimanere entro il 6 per cento dell'ammontare degli impegni per l'anno 2000: ciò sembra influire sui risparmi precedentemente quantificati. Occorre valutare l'opportunità di acquisire ulteriori indicazioni sulle ipotesi in base alle quali la relazione tecnica indica la neutralità delle disposizioni stesse sotto il profilo finanziario.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che, con riferimento all'utilizzo di parte del fondo ordinario 2002 per il finanziamento del contributo di 20 milioni di euro alle unioni di comuni per l'anno 2001, tale modalità di copertura è da ritenersi idonea in quanto si configura come una vera e propria riduzione di autorizzazione di spesa, atteso che, a fronte dell'attribuzione del suddetto contributo, vengono corrispondentemente ridotti sia il fondo ordinario (determinato sulla base dei parametri previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni) sia, conseguentemente, i contributi spettanti agli

enti locali. Per quanto concerne la neutralità finanziaria delle modifiche apportate al patto di stabilità interno dall'articolo 3, il Sottosegretario fa presente che l'articolo 24, comma 1, della legge n. 448 del 2001 prevede che il sistema delle autonomie locali concorra al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il 2002 attraverso una espansione del saldo finanziario per il 2002, pari a quello del 2000 incrementato del 2,5 per cento. Per gli anni 2003 e 2004, il saldo finanziario è pari al disavanzo dell'anno precedente, incrementato del tasso programmato di inflazione, a cui si applica un intervento correttivo pari al 2 per cento della spesa corrente. Applicando tali criteri ai valori di saldo finanziario costruiti sulla base delle previsioni tendenziali del DPEF per il 2002-2004, l'effetto sui saldi, sia in termini di fabbisogno che di indebitamento netto, può essere valutato in 1.137 milioni di euro per l'anno 2002, 2.117 milioni di euro per l'anno 2003 e 3.202 milioni di euro per l'anno 2004. Ribadisce, pertanto, che le modifiche introdotte non determinano alcuna riduzione dei risparmi di spesa a suo tempo quantificati.

In considerazione della complessità degli argomenti trattati, su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione delibera di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

(673) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore TAROLLI fa presente che si tratta della ratifica dell'accordo di coproduzione cinematografica con la Germania. Per quanto di competenza, segnala la necessità di aggiornare la decorrenza (che ha carattere ciclico) e la valuta indicata nella clausola di copertura di cui all'articolo 3 che, peraltro, andrebbe riferita al bilancio triennale corrente. Segnala poi che la relazione tecnica riproduce l'analogo documento allegato al disegno di legge n. 4977, presentato, nella stessa versione di quello in esame, nella precedente legislatura: a tale riguardo, occorre valutare se non si renda necessario acquisire un aggiornamento dei dati ivi contenuti. Posto, inoltre, che gli oneri quantificati e coperti sono esclusivamente quelli relativi alle trasferte di personale, occorre avere conferma che non sussistano ulteriori oneri derivanti, in particolare, dall'attuazione dell'articolo 17 dell'accordo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, dopo aver fatto presente che dal provvedimento non derivano oneri ulteriori rispetto a quelli indicati nella relazione tecnica, condivide l'esigenza di rideterminare l'onere in 7.230 euro e di imputare la spesa al bilancio triennale 2002-2004. Pertanto, la clausola finanziaria indicata nell'articolo 3, comma 1, dovrebbe essere riformulata nei seguenti termini: «All'onere derivante dall'attua-

zione della presente legge, valutato in 7.230 euro annui ogni quadriennio a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.»

Su proposta del relatore, la Sottocommissione delibera, quindi, di esprimere parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga introdotta la modifica suggerita dal rappresentante del Governo.

(742) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore TAROLLI fa presente che si tratta della ratifica dell'accordo con l'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti e che non vi sono osservazioni per quanto di competenza.

Dopo che il rappresentante del Governo ha espresso il proprio avviso favorevole sul provvedimento, la Sottocommissione delibera di esprimere parere di nulla osta.

(821) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia Erzegovina sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore TAROLLI fa presente che si tratta della ratifica dell'accordo con la Bosnia Erzegovina sulla promozione e protezione degli investimenti. Rileva, al riguardo, che non vi sono osservazioni per quanto di competenza.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime il proprio avviso favorevole e la Sottocommissione delibera di esprimere parere di nulla osta.

(1165) Deputato GIULIETTI. – Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore TAROLLI fa presente che si tratta del disegno di legge concernente la disciplina della fornitura di servizi di accesso ad *internet*,

già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non rileva osservazioni da formulare.

Dopo che il rappresentante del Governo ha espresso il proprio avviso favorevole sul provvedimento, la Sottocommissione delibera di esprimere parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 MARZO 2002

19^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Ascutti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(673) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999:* parere favorevole con osservazioni

alla 10^a Commissione:

(1149) *Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza,* approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 MARZO 2002

10^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fab-
bri, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

**(1180) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposi-
zioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute
all'estero e di lavoro irregolare:** rimissione alla sede plenaria.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 MARZO 2002

11^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Specchia, ha adottato la seguente deliberazione sul seguente disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

(1149) Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 7^a e 12^a RIUNITE

**(7^a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)
(12^a - Igiene e sanità)**

Mercoledì 13 marzo 2002, ore 16

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa (1212) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 13 marzo 2002, ore 15 e 20,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizioni del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno.

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione (1217).
- II. Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione (1217).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (1052) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - EUFEMI. – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione (179).
 - BASSANINI e AMATO. – Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione tra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni (185).
 - EUFEMI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato (273).
 - Luigi CARUSO. – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione (728).
 - BASSANINI ed altri. – Norme in materia di riordino della dirigenza statale (1011).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- CONSOLO ed altri. – Modifica della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (428).

- Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1094).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente «Disciplina del servizio civile nazionale» (n. 85).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 13 marzo 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).

- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure contro la tratta di persone (885) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa*).
- DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone (505).
- TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani (576).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali (n. 74).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 13 marzo 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale di Beneficenza «Vittorio Emanuele III» (n. 25).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Affare relativo all'allegato II (recante dichiarazione sulla operatività della politica europea comune di sicurezza e di difesa) alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 13 marzo 2002, ore 9 e 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:
- Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (1052) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:
- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).
 - Disposizioni in materia ambientale (1121) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 13 marzo 2002, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare (1180).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali (1182).
- BASSO ed altri. – Abrogazione dei vincoli per i comuni sugli impegni e sui pagamenti di spesa corrente di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (1143).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 13 marzo 2002, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente teatrale italiano (n. 27),

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di riparto delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 83).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione del disegno di legge:

- ACCIARINI e PAGANO. – Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea (923).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disciplina dell'attività archeologica subacquea (893).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA. – Disciplina degli interventi pubblici per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle attività musicali (172).

- RIPAMONTI. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (615).
- TOGNI ed altri. – Promozione dell'attività degli artisti di strada (738).
- BARELLI ed altri. – Legge quadro sullo spettacolo. Delega al Governo per la concessione di ausili finanziari e per la trasformazione di enti, organismi ed istituzioni pubbliche operanti nel settore dello spettacolo (947).
- TOGNI ed altri. – Nuova disciplina per le attività circensi. Delega al Governo per la determinazione dei principi fondamentali in materia (1026).
- MANFREDI ed altri. – Promozione, sostegno e valorizzazione della musica popolare amatoriale bandistica, folcloristica e corale (1129).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma (784).
- BATTISTI ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma (1140).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: seguito audizione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e audizione del sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Bono.

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Verifica dell'attuazione del Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 13 marzo 2002, ore 9 e 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet (1165) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giulietti; Folena; Di Luca e Floresta; Bornacin e Bocchino; Lusetti ed altri).*

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza della circolazione stradale ed autostradale: seguito dell'audizione dei vertici dell'ANAS; audizione del Direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione del Ministero dell'interno.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 13 marzo 2002, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 80).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive (406).

- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di usi civici (621).
- MANFREDI ed altri. – Usi civici (653).
- DI SIENA ed altri. – Disposizioni in materia di riordino di usi civici (1131).

II. Esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nel 2001 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Affare concernente le problematiche inerenti la tutela dei prodotti a denominazione di origine, con particolare riferimento ai prodotti DOP e IGP, anche alla luce delle prospettive aperte dalla IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio.
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 13 marzo 2002, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo Unico per gli incentivi alle imprese (n. 82).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 13 marzo 2002, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare (1180).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica (122).
- RIPAMONTI. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (266).
- MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (422).
- COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (870).
- BATTAFARANO ed altri. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (924).
- TOFANI ed altri. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro (986).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme per la tutela e la promozione del telelavoro (17).
 - CORTIANA. – Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (173).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 13 marzo 2002, ore 8,30 e 13,45

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- TRAVAGLIA ed altri. – Norme per il finanziamento di lavori destinati all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi (1041).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle problematiche dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane: audizioni del Direttore della sede di Roma dell’OMS, di docente universitario e di rappresentanti delle associazioni ambientaliste Amici della Terra, Legambiente, WWF, Ambiente e/è Vita e Ambiente Azzurro.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-*bis* del Regolamento dell’atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS di cui alla determinazione del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2001, concernente la rimodulazione dei fondi destinati alla prevenzione dell’inquinamento elettromagnetico (n. 86).
-

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Mercoledì 13 marzo 2002, ore 13,30

MATERIE DI COMPETENZA

Relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato, in tema di proposte per una moratoria universale della pena di morte.

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 13 marzo 2002, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale (1125).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare (1180).
- Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet (1165) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giulietti; Folena; Di Luca e Floresta; Bornacin e Bocchino; Lusetti ed altri.*

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Programma della Presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea, unitamente al programma di lavoro della Commissione europea per il 2002.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 13 marzo 2002, ore 14

Seguito dell'audizione del Presidente della RAI.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 13 marzo 2002, ore 14

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, del ministro della giustizia, Roberto Castelli, sulle riforme in materia di giustizia minorile.
